

Matteo Carmine Fiocca

**Un magistrato lucano al servizio di Ferdinando IV.  
Alessio de Sariis e il suo contributo alla storia e alla sistemazione  
delle leggi patrie del Regno di Napoli**

*A Lucanian magistrate in the service of Ferdinando IV.  
Alessio de Sariis and his contribution to the history and arrangement of the homeland  
legislation of the Kingdom of Naples*

**ABSTRACT:** Contemporary historiography has almost completely neglected the figure of Alessio de Sariis, judge and royal governor under Ferdinando IV of Bourbon. Yet, the life of this Lucanian magistrate does not fail to offer research ideas of particular interest that certainly deserve to be deepened. As a jurist, de Sariis deserves full merit for the completion and systematic collection of all the legislative sources of the Neapolitan *ius regium* (legislation of the king) which he completed in just over five years. This essay therefore aims to rediscover the figure of Alessio de Sariis, first reconstructing his career as a local magistrate, and then moving on to the analysis of the minor writings and of his most important work, the *Codice delle leggi del Regno di Napoli*.

**KEYWORDS:** Alessio de Sariis, lower judiciary, homeland legislation, 18<sup>th</sup> century, Kingdom of Naples.

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. La nascita, la famiglia e gli studi giuridici sotto il regno di Carlo di Borbone – 3. Il giro dei governi: vita e carriera di un magistrato di provincia – 4. segue: gli ultimi anni di carriera e i dissidi con il Commissario di Campagna – 5. Il ruolo della storia e la visione politica nelle opere minori – 6. La *Istoria* e il *Codice delle leggi del Regno di Napoli* – 7. segue: contenuti e sistematica del *Codice delle leggi* – 8. Conclusioni.

## 1. *Premessa*

La figura di Alessio de Sarii non primeggia certamente per fama nel panorama giuridico napoletano del Settecento, come d'altronde testimonia la quasi totale assenza di biografie o studi inerenti a tale personaggio e, sebbene non possa sicuramente essere paragonata per dottrina a quella di altri illustri giuristi napoletani suoi contemporanei, purtuttavia non manca di offrire spunti di ricerca di particolare interesse che meritano sicuramente di essere trattati<sup>1</sup>.

Difatti, se da un lato la vita del de Sarii, attivo in un periodo storico caratterizzato da profondi fermenti culturali e da epocali stravolgimenti politici, consente di comprendere come si ponesse verso tali cambiamenti un erudito e pratico del diritto nella Napoli di fine Settecento, legato alla tradizione e al potere costituito, ma moderatamente sensibile ad alcune delle istanze di rinnovamento espresse in quel Secolo, dall'altro, a questo giurista può essere riconosciuto a pieno titolo il merito di essere stato l'unico collettore a portare alle stampe, in poco più di cinque anni, una raccolta completa e sistematica di tutte le fonti legislative di *ius regium*. Il suo *Codice delle leggi del Regno di Napoli* rappresenta il culmine del processo di consolidazione normativa nel Regno di Napoli e, benché non abbia mai avuto rilevanza ufficiale, rimanendo frutto del suo privato ingegno, esso condensa in sé molte delle istanze, delle aspettative e delle caratteristiche elaborate dal pensiero giuridico meridionale del secolo Decimottavo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Allo stato attuale manca una voce dedicata al de Sarii sia nel Dizionario biografico degli italiani, che nel Dizionario biografico dei giuristi italiani. Succinti riferimenti biografici, spesso contraddittori e limitati alla semplice elencazione delle opere di questo autore, sono rinvenibili in: C. Minieri Riccio, *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli*, Napoli, Tipografia dell'Aquila di V. Puzziello, 1844, p. 320; F.P. Volpe, *Memorie storiche profane e religiose su la città di Matera del reverendo d. Francesco Paolo Volpe canonico di quella cattedrale e dottore in legge*, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1818, p. 77; G. Gattini, *Note storiche sulla città di Matera*, rist. anast. a cura dell'Amm. Prov., Matera 1970.

<sup>2</sup> Sebbene la *Nuova collezione delle prammatiche*, pubblicata tra il 1803 ed il 1807 ad opera di Lorenzo Giustiniani, sia in ordine di tempo l'ultima raccolta normativa di diritto patrio napoletano prima dell'avvento anche nel Meridione continentale dell'Italia dei codici napoleonici, tutti promulgati da Gioacchino Murat nel decennio francese, essa si limitava tuttavia a raccogliere e riordinare le sole prammatiche regie, mentre il *Codice delle leggi* del de Sarii può essere sicuramente considerata l'ultima grande consolidazione di tutte le fonti legislative di diritto patrio napoletano. Come noto, il termine consolidazione è stato coniato da Mario Viora per distinguere i tentativi di codificazione di Antico Regime dai moderni codici, il cui prototipo era, ed è, ovviamente rappresentato dal *Code Civil* promulgato nel 1804 da Napoleone Bonaparte (M. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967). In tempi più recenti l'utilità di questa categoria è stata messa in discussione da parte della storiografia, che ritiene fuorviante una netta distinzione tra

Oltre a ciò, il de Sariis, magistrato strettamente fedele alla dinastia regnante e di idee politicamente conservatrici, fu anche studioso di un certo eclettismo, non limitando la propria produzione letteraria al solo ristretto ambito giuridico, ma indirizzando la propria attenzione, in sintonia con lo spirito culturale dell'epoca, anche alla storia e alla filosofia.

Al fine, dunque, di strappare da un immeritato oblio storiografico la figura e l'opera di un personaggio sicuramente degno di maggiore attenzione, si procederà innanzitutto tentando di delinearne un profilo biografico – avvalendosi di fonti archivistiche inedite – con un particolare riguardo alla sua professione di giudice e governatore e alle sue opere minori, passando in fine ad analizzare il più importante dei suoi lavori: il *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*.

## 2. La nascita, la famiglia e gli studi giuridici sotto il regno di Carlo di Borbone

La vita professionale e la formazione di Alessio de Sariis si presentano non dissimili da quella di tanti altri giuristi meridionali di Antico Regime e si prestano ad essere assunte come paradigma tipo della carriera degli ufficiali regi operanti nelle magistrature inferiori del XVIII secolo. Nacque a Matera – all'epoca capoluogo della Lucania in quanto sede della regia udienza provinciale – nella primavera del 1734, senza alcun dubbio un anno di epocale importanza per il Regno di Napoli<sup>3</sup>. Proprio in quei frangenti, infatti, il giovanissimo Infante di Spagna Don Carlos di Borbone si apprestava ad entrare a Napoli per rivendicare per sé e per i suoi successori le corone delle Due Sicilie<sup>4</sup>. La nascita del de Sariis

---

consolidazioni e codici (in particolare, U. Petronio, *Una categoria storiografica da rivedere*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 13/1984, pp. 705-717). Data la complessità dell'argomento, che si preferisce non affrontata in questa sede, si rinvia all'efficace sintesi che di questo dibattito è offerta da, R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2011, *Introduzione*, pp. 1-16.

<sup>3</sup> Il de Sariis fu battezzato con i nomi di Alessio Giuseppe Antonio Giovanni il 10 aprile del 1734, (v. Archivio Diocesano di Matera (da ora in poi ADMa), *Liber renatorum ab anno 1713 usque 1737*, b. 7, f. 231v). Sono, quindi, da ritenere erronee sia le informazioni date da Camillo Minieri Riccio, che nelle sue memorie sugli scrittori napoletani scriveva del de Sariis: «... giureconsulto, nacque a Napoli e fiorì nel XVIII secolo»; sia quelle date da Luigi Granata, il quale, al contrario, sosteneva che il de Sariis fosse «magistrato, nativo di Altamura nelle Puglie» (rispettivamente Minieri Riccio, *Memorie* cit., p. 320; L. Granata, *Il "Codice delle leggi del Regno di Napoli" di Alessio de Sariis*, in «Nuova Antologia, Scienze - Lettere - Arti», MDCCLXXI (1948), p. 388).

<sup>4</sup> Come noto, durante la guerra di successione polacca, scoppiata nel 1733, la famiglia reale dei Borbone-Spagna strappò i regni di Napoli e Sicilia agli Asburgo d'Austria: ciò grazie anche alle manovre politiche di Elisabetta Farnese, regina di Spagna e seconda moglie di Filippo V di Borbone, che consentirono al figlio, l'infante don Carlos di acquisire nel 1734 i

veniva quindi a coincidere con un evento che, come noto, non segna solo un rilevante cambio dinastico determinato dalla fine del dominio degli Asburgo, che regnavano su quelle terre da più di due secoli, ma segna anche la caduta definitiva del regime vicereale, con il ritorno sul trono napoletano di un «re proprio»<sup>5</sup>.

Quinto di otto tra fratelli e sorelle, Alessio era figlio di Nicola di Sario, originario di Capurso, piccolo borgo alle porte di Bari, e della sua terza moglie, Caterina Cufaro, originaria di Cassano nelle Puglie<sup>6</sup>. La conversione del

---

titoli di re di Napoli e di Sicilia, e di inaugurare una nuova monarchia, formalmente autonoma e indipendente, nel Mezzogiorno d'Italia. Relativamente a queste vicende, tra i molti studi esistenti, si rinvia a G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, v. IV, Torino 2007, *passim*; G. Caridi, *Carlo III. Un grande re riformatore a Napoli e in Spagna*, Roma 2014, pp. 34-45 (in particolare, sul ruolo svolto da Elisabetta Farnese nell'ascesa del figlio v. pp. 14-20). Sulle vicende relative al regno di Carlo di Borbone e sull'importanza che questo ebbe per il Mezzogiorno d'Italia, v. R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia*, Napoli 1972.

<sup>5</sup> L'avvento di Carlo di Borbone sul trono di Napoli rappresentò certamente un evento di epocale importanza nella storia del Regno e di profondi cambiamenti per quanto riguarda, in particolar modo, il suo assetto istituzionale e politico. La decisione di non mantenere in vita l'apparato vicereale, percepito come la causa principale dei mali e dei problemi che gravavano sul Mezzogiorno, e di restituire un'indipendenza, quanto meno formale, al Regno insediando sul trono un sovrano autonomo, generò un vivo entusiasmo nell'intelligenza napoletana, e non solo, speranzosa che ciò sarebbe bastato a risollevarne le sorti dei popoli meridionali: solo per citare qualche esempio, Pietro Giannone, dalla sua prigionia piemontese, scrisse che non poteva capitare «proprio a Napoletani cosa più grata e desiderabile che questa, poiché [...] si toglievano d'esser provinciali, e riacquistavano un particolare re che, a lungo andare, sarebbesi reso lor proprio e nazionale» (P. Giannone, *Vita scritta da lui medesimo*, Milano 1960, pp. 261.); mentre persino Ludovico Antonio Muratori, nei suoi *Annali d'Italia*, non poté fare a meno di rilevare che «gran regalo della divina Provvidenza è per essi [inteso i regni di Napoli e Sicilia], dopo tanti anni di divorzio il poter godere della presenza d'un reale sovrano, della sua magnifica corte» (L.A. Muratori, *Annali d'Italia dal principio all'era volgare sino all'anno 1750*, t. 12, Napoli, nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1773, p. 41). Su questi temi si veda anche, M. Mafrici, *Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a Napoli*, Napoli 1998.

<sup>6</sup> Nicola di Sario si era trasferito da Capurso a Matera nei primi anni del XVIII secolo e, dopo essere rimasto vedovo per ben due volte (la seconda moglie, Grazia Minas, era morta nel 1725), nel 1727 si risposò con Caterina Cufaro, che all'epoca del matrimonio aveva diciassette anni (era nata nel 1710 e si era trasferita con la famiglia da Cassano nelle Puglie a Matera quando aveva cinque anni), dalla quale ebbe sei figli, tra i quali Alessio, i quali si andavano ad aggiungere ai due già avuti dai precedenti matrimoni (v. ADMa, *Acta matrimonialia 1727*, b. 39, ff 313r-317v). Benché non vi siano notizie certe sulla professione esercitata da Nicola, non è da escludere che anche egli svolgesse la professione di ufficiale regio: accadeva spesso, infatti, che nelle assegnazioni delle piazze di giudicati e governatorati regi venissero preferiti proprio i figli di funzionari che si trovavano già al servizio del re; ciò, evidentemente, anche come riconoscimento per gli anni che i padri avevano prestato al servizio della corona. A tal proposito, Angelantonio Spagnoletti scrive che nella scelta degli ufficiali regi «se si escludono

cognome di Sario nella forma latina de Sariis avvenne molto probabilmente già ad opera del padre, tra il 1740 ed il 1760, come d'altronde testimonierebbe la trascrizione nei *libri defunctorum* della Cattedrale di Matera del cognome di una delle sorelle di Alessio, Marianna, indicata per l'appunto come de Sariis e non più come di Sario<sup>7</sup>. Questa prassi, volta certamente ad attribuire maggior prestigio ed altisonanza ai nomi delle famiglie, non doveva essere inusuale in quel periodo, come dimostrerebbe tra l'altro l'esempio di un altro importante giurista napoletano della seconda metà del Settecento, Domenico Alfeno Vario – anch'egli autore, come noto, di una importante raccolta di prammatiche – il quale aveva mutato il suo cognome Vairo in Vario, aggiungendovi anche il nome di Alfeno, proprio per renderlo più simile a quello del giurista romano Alfeno Varo<sup>8</sup>.

Dopo aver trascorso l'infanzia nei luoghi d'origine, il de Sariis si trasferì a Napoli per proseguire gli studi di diritto presso lo *Studium* fridericiano, appoggiandosi molto probabilmente ad un parente stretto, che ormai da anni abitava nella capitale e che era stato anche suo padrino di battesimo, l'abate Evangelista di Sario<sup>9</sup>. Come spesso accadeva in quel periodo, certamente non solo nel

---

le nomine e le carriere chiaramente politiche, sembra che il requisito più richiesto fosse l'appartenenza a famiglia che era stata già impegnata nel servizio regio. L'esperienza personale e familiare per la Camera [di Santa Chiara] fece sempre aggio sugli altri titoli [...] come dimostrano le vicende di Gaetano Forte [anch'egli governatore] che [...] aveva il merito principale di essere figlio di uno che “girava da 18 anni” nei regi governi» (A. Spagnoletti, *Giudici e governatori regi nelle Università meridionali (XVIII secolo)*, in «Archivio storico per le Province Napoletane», CV (1987), p. 428; sul punto si veda anche A. Di Falco, *La costruzione dello Stato moderato borbonico. La sperimentazione sui Siti reali napoletani*, Napoli 2020, p. 95).

<sup>7</sup> Si tratta della primogenita di Nicola e Caterina, battezzata il 19 febbraio 1728 come Maria Anna Donata di Sario (cfr. ADMa, *Liber renatorum* cit., f. 179r) e morta il 19 luglio 1783 a 55 anni (ADMa, *Liber defunctorum ab anno 1747 usque ad annum 1785*, f. 125r): in quest'ultimo libro è stata registrata come Marianna de Sariis.

<sup>8</sup> Quello del Vario, che era stato anche professore di diritto civile e rettore dell'Università di Pavia negli anni Ottanta del Settecento, fu molto probabilmente un vezzo scaturito dalla formazione giuridica neoculta, oltre che da una certa erudizione antiquaria che caratterizzò la sua *forma mentis* (cfr. D. Mantovani, *Vario, Domenico Alfeno*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 2019-2021); sull'importante figura di Alfeno Vario si veda anche L. Giustiniani, *Memorie Istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, III, in Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1787, pp. 237-240; M. Esposito - E. Spinelli (curr.), *Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramonto dell'Antico Regime*, Avellino 2004.

<sup>9</sup> Evangelista di Sario, molto probabilmente fratello di Nicola di Sario, era nato a Matera il 12 giugno 1712 e da giovane era stato avviato alla carriera ecclesiastica. Divenuto accolito nel 1729 nella sua città natale, si era poi trasferito a Napoli per proseguire gli studi che lo avrebbero portato dall'accollitato al subdiaconato e di lì alla dignità sacerdotale. Il soggiorno e gli studi nella capitale gli furono garantiti dalla rendita di un terreno che un generoso benefattore, il patrizio materano Giambattista Ferrari, «per il gran affetto» che nutriva verso

Regno di Napoli, era prassi comune che, per completare la propria formazione e per avere maggiori possibilità di fare carriera e di avere fortuna, giovani di belle speranze ma provenienti da famiglie numerose e non particolarmente agiate, si trasferissero a Napoli dalle provincie del Regno, andando a vivere magari presso parenti o conoscenti lì dimoranti: solo per fare un ulteriore esempio, tale usanza trova conferma anche nella vita di un celebre giurista ed intellettuale napoletano, ben più illustre del de Sariis, Pietro Giannone, che sul finire del XVII secolo lasciò la natia Ischitella nelle Puglie per trasferirsi a Napoli, ove proseguì gli studi appoggiandosi proprio presso la dimora di un prozio materno, il prete don Matteo Micaglia<sup>10</sup>.

Dopo aver frequentato per cinque anni le lezioni di diritto, il 23 dicembre 1760, il de Sariis ottenne la laurea in *utroque iure*, svolgendo di fronte al Collegio dei dottori riunito nella dimora del Gran Cancelliere del Regno, a quel tempo il Principe di Avellino Marino Francesco Caracciolo, due «lecturae» aventi ad oggetto rispettivamente il capitolo III *Si perfodiens* del titolo XII del libro V, *De homicidi voluntario, vel causali* del *Liber Extra* di Gregorio IX, e la legge XI *Si ut allegas* del titolo XLIX *Ad legem Falcidiam* del *Codex* giustiniano<sup>11</sup>. Come si

---

il giovane accolto – come si legge nell’atto di concessione – gli aveva donato in usufrutto perpetuo, proprio per sostenerlo nel suo percorso formativo e nella sua carriera ecclesiastica (cfr. ADMA, *Ordinazioni sacerdotali 1734*, b. 65, inc. 2225).

<sup>10</sup> P. Giannone, *Vita* cit., p. 7.

<sup>11</sup> Copia del verbale dell’esame e della cerimonia di addottoramento del de Sariis si trova in, Archivio di Stato di Napoli (da ora in poi ASNa), *Giunta degli approbandi o dei dottori*, b. 24, inc. 49. Nel Regno di Napoli era il Collegio dei dottori legisti, istituito nella prima metà del XV secolo dalla regina Giovanna II, a rilasciare agli studenti, che avevano frequentato le lezioni presso lo *Studium* fridericiano o presso le numerose scuole private della capitale, la laurea in *utroque iure* (cfr. F. Rapolla, *Commentariorum de Jure Regni Neapolitani in ordinem redacto. Pars prima, quae est de jure publico*, vol. II, Napoli 1747, p. 126. Sul Collegio dei dottori legisti si veda anche: G.M. Galanti, *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, I, Napoli 1793, pp. 263-265; I. Del Bagno, *Legum Doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli 1993, *passim*; Id, *Il Collegio napoletano dei dottori. Privilegi, decreti, decisioni*, Napoli 2000 *passim*, sulle scuole private in particolare si vedano pp. 46-53; Sulla facoltà giuridica dello *Studium* fridericiano si rinvia a F. Scandone, *La Facoltà giuridica nella Università dei R. Studi in Napoli nel Settecento*, ora in appendice a, F. Cammisa, *L’Università di Napoli nella seconda metà del Settecento. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001, pp. 301-422). Il Collegio era formalmente presieduto dal Gran Cancelliere del Regno, uno dei sette Grandi Ufficiali di epoca normanna, che presiedeva formalmente anche i Collegi dei medici e il Collegio dei teologi e che nel Settecento poteva ormai ritenersi una carica puramente onorifica. È essenzialmente per questo motivo che gli esami e le cerimonie di addottoramento si svolgevano nella sua dimora (cfr. Galanti, *op. cit.*, p. 264). Sul Gran Cancelliere e gli altri Grandi Uffici del Regno si rinvia a P. Giannone, *Dell’Istoria civile del Regno di Napoli*, a cur. di Antonio Marongiu, Milano 1971, t. III, l. XI, cap. VI, pp. 61-90; M. Caravale, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1984, pp. 107-168.

comprende chiaramente dagli argomenti assegnati, ancora nel pieno Settecento il rilascio della laurea in diritto avveniva esclusivamente sulla base di una formazione ancorata alla tradizione dell'*utrumque ius*: i candidati dovevano infatti dimostrare di essere versati non solo nel diritto romano comune, ma anche nel diritto canonico, provando oltretutto di possedere una solida conoscenza sia del settore civilistico che di quello criminalistico; non era invece previsto, nonostante la sempre maggiore importanza che stava assumendo, un esame specifico sullo *ius Regni*<sup>12</sup>.

Completati quindi gli studi ed ottenuto dal Collegio il privilegio dottorale – requisito indispensabile per poter esercitare le principali professioni legali – svolse per un periodo la pratica forense e, subito dopo, decise di intraprendere la carriera giudiziaria presentando al re formale supplica con la quale chiedeva che gli venisse concesso un impiego nelle corti regie<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Sull'esame e la cerimonia di addottoramento v. Del Bagno, *Il Collegio napoletano* cit., pp. 63-77. L'attribuzione del titolo dottorale avveniva con una solenne cerimonia conclusiva, che prevedeva anche la consegna di un anello d'oro, di un copricapo e di quello che noi oggi chiameremmo «bacio accademico». Questi passaggi sono elencati nel verbale di addottoramento dello stesso De Sariis: «Primo cathedram, 2° Librum clausum deinde apertum, 3° anulum aureum eius digito, 4° Pileus pro corona suo capiti, 5° osculum pacis et benedictionem paternam ad laudem omnipotentis Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti» (ASNa, *Giunta degli approbandi* cit.). Sui diritti patri e l'importanza che stavano vieppiù assumendo in età moderna si rinvia a, I. Biocchi - A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006; con particolare riguardo al diritto patrio napoletano, si veda il contributo a questo volume scritto da M.N. Miletta, *Peregrini in patria. Percezioni del Ius Regni nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, pp. 401-482; sullo *ius Regni* napoletano e sui suoi riflessi nell'Ottocento, v. F. Mastroberti - G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli 2020, con particolare riguardo ai saggi di I. Del Bagno, *Codice per lo Regno e insegnamento universitario. La misura della continuità*, pp. 273-320; di D. Luongo, *La «nuova legislazione» e l'eredità dell'Antico regime: percezioni storiografiche nella cultura giuridica meridionale dell'Ottocento*, pp. 321-428.

<sup>13</sup> Il dispaccio che prendeva in carico la supplica del de Sariis così recitava: «A di 21 Agosto 1760 [...] Don Alessio de Sariis della città di Matera comorante da più anni in questa Dominante capitale presenta alla M. V. di ritrovarsi esercitando la professione di Avvocato ne Regj Tribunali, e desiderando impiegarsi nel Regio esercizio, supplica perciò la M. V. provederselo...» (ASNa, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 243, inc. 29). Tra i requisiti richiesti per l'ammissione alle regie giudicature vi era anche quello di aver esercitato la professione forense nei regi Tribunali: anche il de Sariis, infatti, aveva dovuto presentare la «fede di perquisizione» (per tale si intendeva un certificato di vario genere, rilasciato dalle mastrodattie) che attestava l'esercizio della «professione di Dottore in questi Regj Tribunali [riferito ai tribunali della capitale]» (ASNa, *Giunta degli approbandi* cit.). Riguardo a tale requisito, nel 1759 fu spedito dal Segretario Tanucci un dispaccio, che ammetteva alle cariche pubbliche anche chi non dimorasse a Napoli e, pertanto, non esercitasse la professione forense in quella città. A parere della Segreteria, «non [era] necessario stare in Napoli per

### 3. *Il giro dei governi: vita e carriera di un magistrato di provincia*

Il percorso che un giovane dottore in legge doveva necessariamente intraprendere per entrare nel giro dei regi giudicati provinciali – gli uffici periferici che rappresentavano un punto di partenza ineludibile per tutti coloro i quali avessero voluto scalare il *cursus honorum* nelle magistrature del Regno, ma fossero stati privi di quelle posizioni o di quelle particolari raccomandazioni che avrebbero potuto consentire il raggiungimento, sin dai primi anni, delle cariche giudiziarie più alte – era alquanto articolato.

Difatti, dopo aver conseguito il titolo dottorale sostenendo l'esame di fronte al Collegio, chi avesse avuto l'intenzione di percorrere la carriera giudiziaria, avrebbe dovuto sostenere un'ulteriore prova, questa volta di fronte alla *Giunta degli approbandi*, organo istituito nella prima metà del Seicento con il compito di esaminare e valutare i c.d. *pretensori*, ovvero sia gli aspiranti alle *piazze* di giudice delle corti locali, delle regie udienze provinciali e della Gran Corte della Vicaria<sup>14</sup>. La Giunta era stata istituita in epoca vicereale, più precisamente nel 1631, su diretta iniziativa del governo madrileno, che voleva così garantire il buono e corretto andamento delle funzioni giudiziarie ammettendo agli uffici giudiziari solo ed esclusivamente quei soggetti che avessero dimostrato una solida preparazione nelle discipline giuridiche e che fossero di condotta irreprensibile<sup>15</sup>. A tal scopo, questo organo doveva non solo verificare l'effettivo superamento dell'esame di addottoramento e l'irreprensibilità della condotta dei *pretensori*, attestate attraverso una copia delle loro licenze di dottorato e le «fedi di perquisizione» rilasciate dagli ufficiali giudiziari dei luoghi di origine e di residenza, ma doveva altresì esaminare essa stessa i candidati, valutando la loro preparazione

---

essere buono e atto alle pubbliche Cariche». Molto probabilmente, in precedenza, tale requisito veniva ritenuto soddisfatto solo se l'esercizio della professione fosse praticato nei tribunali regi della capitale (v. D. Gatta, *Regali Dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Puntì Generali. Parte Seconda, che riguarda il civile*, t. II, Napoli 1776, p. 292).

<sup>14</sup> Sulla Giunta degli approbandi si veda, Del Bagno, *Il Collegio napoletano* cit., pp. 78-84.

<sup>15</sup> La Giunta era composta da tre alti magistrati che, in epoca vicereale, erano: uno dei Reggenti del Collaterale, uno dei Consiglieri del Sacro Regio Consiglio ed uno dei presidi della Sommara. In seguito ai cambiamenti istituzionali apportati dai Borbone, nel Settecento la Giunta fu composta dal presidente del Sacro Regio Consiglio (che era allo stesso tempo anche presidente della Real Camera), dal luogotenente della Sommara e dal primo consigliere caporuota della Gran Corte della Vicaria criminale (cfr. Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., p. 265). La necessità di istituire un apposito organo che valutasse la preparazione dei legisti che aspiravano alla carriera giudiziaria era dovuta anche al fatto che l'esame svolto dal Collegio dei dottori, ormai soggetto ad abusi e considerato solo un pro forma qualitativamente scadente, non garantiva più una verifica effettiva ed imparziale della preparazione giuridica dei dottori (cfr. Del Bagno, *Il Collegio napoletano* cit., pp. 71-78).

sia in *utroque iure*, che sulle fonti di *ius Regni*: come d'altronde prevedeva testualmente la prammatica istitutiva della Giunta, si dava ordine «a los Ministros (cioè i commissari della Giunta), para que el examen se haga no solo por lo tocante a la teorica, fino a al platica, y notiçias de las Prematicas, Constituçiones, Ritos y Capitulos desse Reyno»<sup>16</sup>.

Così, anche il de Sariis, subito dopo il conseguimento del titolo dottorale, agli inizi del 1761, dovette produrre alla regia Giunta copia del proprio diploma e le fedeli rilasciate dal mastrodatti della Regia Udienza di Matera, dalle quali risultasse non essere inquisito o contumace in qualche processo, e superò il relativo esame il 25 aprile 1761 venendo *approbatus*, ovvero sia riconosciuto idoneo ad esercitare le funzioni di giudice<sup>17</sup>: funzioni che quello stesso anno gli furono conferite con il primo incarico nel giudicato regio del paesino di Civita Ducale, nella provincia di Abruzzo Ulteriore (oggi Cittaducale in provincia di Rieti).

In realtà, la semplice approvazione della Giunta non era sufficiente ad attribuire automaticamente un incarico e il singolo *pretensore*, una volta riconosciuto idoneo ad intraprendere la carriera giudiziaria nelle corti del Regno, doveva sperare di essere scelto attraverso un'ulteriore procedura con cui annualmente si selezionavano i soggetti da assegnare ai diversi uffici giudiziari vacanti e di cui si occupavano nello specifico la Segreteria di giustizia e grazia e la Real Camera di Santa Chiara. Quest'ultimo organo in particolare, nato nel 1735 per volere di Carlo di Borbone al fine di sostituire il soppresso Consiglio Collaterale di epoca vicereale, aveva anche il compito di formare le c.d. *terne*, ovvero gli elenchi composti dai nominativi di tre ufficiali che la Real Camera proponeva al Sovrano per occupare i posti rimasti liberi nelle magistrature provinciali<sup>18</sup>. Tendenzialmente il Re, che non era strettamente vincolato alle proposte della Camera, per tramite della sua Segreteria di giustizia poteva scegliere uno dei soggetti indicati nelle *terne*, oppure poteva liberamente individuarne uno diverso.

Nel Settecento, i gradini più bassi delle magistrature regie napoletane erano

<sup>16</sup> Prammatica XXIII (28 giugno 1631), tit. CLXII *De officialibus, et his, quae eis prohibeantur*, v. Domenico Alfeno Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, t. III, Napoli 1772, pp. 18-19.

<sup>17</sup> ASNa, *Giunta degli approvandi* cit.

<sup>18</sup> In alcuni casi, quando godevano di uno specifico privilegio, erano le stesse università a formare le *terne* per l'assegnazione delle loro piazze di governatore da sottoporre all'approvazione del sovrano (cfr. Spagnoletti, *Giudici e governatori* cit., p. 438; Di Falco, *La costruzione dello Stato moderno borbonico* cit., pp. 99-100). Ciò accadeva in particolare quando un'università (comune) infeudata, riusciva a riscattarsi pagando una certa somma di denaro al Demanio regio e, di conseguenza, a sottrarsi al dominio feudale. In questi casi, l'università poteva mantenere il diritto, che era stato già del feudatario, di nominare i propri giudici e governatori (cfr. G. de Thomas, *Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del Regno di Napoli*, Napoli 1831, p. 33).

occupati dai giudici e dai governatori locali, gli ufficiali regi che avevano il compito di amministrare la giustizia e rappresentare la corona nelle varie cittadine e nei diversi paesini diffusi nelle province del Regno, venendo quindi a rappresentare quegli uffici dell'apparato statale che, più di altri, si trovavano a contatto diretto con le lontane e difficili realtà provinciali<sup>19</sup>.

Mentre i giudici, che generalmente svolgevano le loro funzioni affiancando i governatori privi di una formazione giuridica, dovevano sempre possedere la laurea in *utroque iure* ed essere *approbati* dalla regia Giunta, questo requisito, al contrario, non era strettamente necessario per diventare governatore. Nel Regno, infatti, tale carica aveva tendenzialmente assorbito le funzioni di tipo amministrativo e di polizia che in passato erano esercitate dal *capitano*, magistratura di epoca medievale, mentre per le funzioni giudiziarie che ricadevano nella sfera delle sue competenze, era sempre affiancato da un giudice o da un assessore nominato dal re o, se concesso per privilegio, dalla stessa università che governava<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Giudici e governatori formavano assieme ai c.d. *mastrodatti* – ovvero sia gli ufficiali che svolgevano funzioni cancelleresche, e non solo, generalmente scelti, ove esistenti, tra i notai del luogo – le *corti regie*, nei territori del Regno che non erano infeudati e che, di conseguenza, dipendevano direttamente dalla corona (cfr. Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., p. 332; più in generale, sui giudici e governatori regi si veda l'articolo di Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit.; sulla figura del mastrodatti, tipica e peculiare del Regno di Napoli, si rinvia a, L. Sinisi, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale, dall'antico regime all'età dei codici*, in «Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia», I (2020), saggio 6, pp. 13-19). Nei territori infeudati, infatti, i giudici e governatori che andavano a costituire le c.d. *corti baronali*, erano scelti direttamente dai feudatari, i quali esercitavano tale diritto ancora nel XVIII secolo, legittimati da una serie di privilegi che, concessi dai sovrani angioini e confermati da quelli aragonesi, attribuivano loro assieme al feudo anche la *iurisdictio* e il mero e misto impero da esercitarsi sullo stesso (cfr. O. Fighera, *Institutiones iuris Regni Neapolitani, in quatuor libros tributae, et commoda methodo adornatae*, l. I, Napoli, ex Typographia Angeli Coda, 1790, p. 106). Neanche gli sforzi dei Borbone, che nel Settecento tentarono di avviare una serie di riforme volte ad accentrare i poteri nelle mani del sovrano ridimensionando quelli esercitati da togati e baroni, riuscirono a incidere in maniera significativa sulle giurisdizioni feudali (sulle corti e le giurisdizioni baronali si veda, Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., pp. 327-335; R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia Meridionale, dal periodo normanno all'epoca Moderna*, Bologna 2004, pp. 343-387; sui tentativi e il fallimento delle riforme volte a limitare i poteri giurisdizionali dei baroni si veda, R. Ajello, *Il problema delle riforme giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968, pp. 73-117).

<sup>20</sup> I governatori locali avevano assorbito nel corso del tempo le funzioni esercitate dalle magistrature locali di epoca medievale: i capitani ed i bajuli. Per quanto riguarda i primi, nel Settecento Rapolla scriveva che «hodie quibusdam in locis Regni Gubernator Capitanei nomine appellari solet», così come Giuseppe Maffei, il quale affermava parimenti che «gubernatorum originem a capitaneis esse repetendam» (rispettivamente Rapolla, *Commentariorum de Jure Regni* cit., I, pp. 231-232; G. Maffei, *Institutiones Juris Civilis Neapolitanorum, Pars prior*, Napoli, apud Michaellem Migliaccio, 1792, p. 127): il diretto

Poteva tuttavia accadere che il governatorato fosse ricoperto da una persona laureata ed esperta in diritto, motivo per cui le funzioni di giudice e di governatore venivano affidate ed entrambe esercitate dalla stessa persona. In questo caso l'ufficio assumeva la denominazione di «governo di dottori», che veniva sempre assegnato ad un *utriusque iuris doctor*, proprio perché l'ufficiale doveva essere in grado di esercitare contemporaneamente sia quelle funzioni tipicamente amministrative e di polizia per le quali non era necessaria una specifica formazione giuridica, sia quelle più propriamente giudiziarie<sup>21</sup>; in caso contrario,

antesignano del governatore locale appare dunque essere il capitano, figura che venne a consolidarsi in epoca angioina, sebbene avesse certamente origini più remote (tale carica, infatti, era stata già disciplinata ai tempi di Federico II di Svevia con la *constitutio Capitaneorum autem*), ed assunse sempre più importanza in epoca aragonese e asburgica. In quest'ultimo periodo il capitano, che generalmente esercitava la sua giurisdizione su un comprensorio più ampio rispetto a quello dei semplici bajuli, dipendeva dalla regia udienza provinciale, durava in carica non più di un anno ed era affiancato da un assessore che lo assisteva nelle sue funzioni giudiziarie, generalmente limitate ai reati minori che non comportavano la pena di morte (cfr. Pescione, *Le Corti di giustizia* cit., pp. 173-187). Quella dei bajuli era invece una magistratura operante nel Regno già dall'epoca normanno-sveva (di fatti, il fulcro della disciplina normativa di questa magistratura, ancora nel XVIII secolo, era rappresentato da una serie cospicua di costituzioni emanate da Guglielmo I e da Federico II, come la *Locorum bajuli*, la *Ad officium Bajulorum* o la *Praedecessorum nostrorum*) ed era presente in maniera capillare in ogni città o villaggio del Regno. Anche in questo caso, sotto le dinastie angioina e aragonese, ai baroni e ad alcune università del Regno fu concesso il privilegio di nominare da sé i bajuli locali (cfr. Rapolla, *Commentariorum de Jure Regni* cit., t. I, p. 228). La competenza, tanto delle baglive regie, quanto delle baglive baronali, si limitava generalmente alle cause di basso valore (non superiore a due augustali), a quelle penali di minore entità che non prevedevano pene corporali e ai danni arrecati dagli animali: inoltre, spettava loro redigere e dare esecuzione alle obbligazioni *penes acta* (cfr. Maffei, *Institutiones Juris* cit., I, pp. 131-132). Queste funzioni furono con il tempo assorbite da giudici e governatori regi (cfr. De Thomasis, *Introduzione allo studio* cit., p. 32): tuttavia, ancora nel Settecento, in alcune località del Regno rimanevano in vita delle corti bajulari, con prerogative certamente più limitate rispetto al passato e soggette alla giurisdizione dei governatori; fatta eccezione per alcune particolari baglive, come quelle di Napoli, Aversa, Salerno e Catanzaro, che continuavano ad esercitare funzioni più ampie ed estese rispetto a quelle delle altre corti bajulari, sulla base di antichi privilegi mai cessati (tra questi, solo per offrire un esempio, vi era quello per cui le decisioni della bagliva di Napoli potevano essere impugnate direttamente di fronte il Sacro Regio Consiglio) (su questi ultimi punti v. *Ibidem*). Su queste due importanti magistrature di epoca medievale, oltre agli autori già citati, si vedano anche, Fighera, *Institutiones juris regni* cit., I, pp. 104-107; G. Basta, *Institutionum juris publici neapolitani, pars altera*, Napoli, t. II, p. 131; Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, pp. 335-337.

<sup>21</sup> Le funzioni esercitate da giudici e governatori locali sono individuate dal celebre giurista abruzzese, Niccola Nicolini, che in un suo lavoro sui giudici di pace, introdotti a Napoli nel decennio francese, si soffermava, non senza usare toni profondamente critici sul sistema di Antico Regime, che tendeva a confondere le funzioni giudiziarie con quelle tipicamente amministrative, proprio su quelli che erano gli antesignani napoletani di questa nuova

L'ufficio assumeva la denominazione di *governo di spada e cappa*, termine dal quale traspare chiaramente il fatto che fosse tendenzialmente affidato a soggetti provenienti dai ceti aristocratici inferiori, i quali, privi del titolo dottorale, dovevano per questo motivo essere sempre affiancati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie da un giudice dottore<sup>22</sup>.

Nel periodo in cui esercitò le funzioni di giudice, anche al de Sariis capitò di essere affiancato ad un governatore privo di titolo dottorale: cosa che avvenne nel novembre del 1765, quando la Real Camera, nel redigere le terne di quell'anno, decise di affiancare il de Sariis, che in quel frangente era giudice ad Amatrice, a Pietro Celentano, che era stato proposto come governatore di Penne, ma non era *iuris doctor*<sup>23</sup>.

Dopo aver maturato una certa esperienza come giudice regio in diversi paesini dell'attuale provincia dell'Aquila, tutti «possedimenti allodiali» della Real Casa, nel 1768 il de Sariis fu finalmente promosso a governatore regio, ottenendo il primo incarico nel paesino di Capestrano<sup>24</sup>.

---

magistratura napoleonica. A tal riguardo elencava le numerose e disparate funzioni, non solo giudiziarie, che incombevano a questi pubblici ufficiali del passato regime e scriveva: «eglino inquisitori per altri tribunali, e giudici poi essi stessi anche di cause capitali, eglino Commessari di polizia, eglino Agenti militari: le leve ed i tributi si eseguivano da essi: presiedevano alle deliberazioni comunali: corrispondevano con tutti i Ministeri: e che altro i Governatori non facevano? Li abbiamo veduti financo comandare le squadre di birri, e talora i soldati e perseguire di persona i delinquenti, ed eseguir le sentenze» (N. Nicolini, *Introduzione per gli atti de' Giudici di Pace*, Napoli 1812, pp. 55-56).

<sup>22</sup> Sulla distinzione tra governi di *dottori* e governi di *spada e cappa* si vedano, Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit., p. 419 (5); G. Orlandi, *Il Regno di Napoli nel Settecento. Il mondo di S. Alfonso Maria De Liguori*, in «Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris», XLIV (1996), pp. 276-277. L'esigenza di garantire una corretta e seria amministrazione della giustizia imponeva di assicurare che gli ufficiali che esercitavano tali funzioni, quando non erano dottori in legge, fossero quanto meno affiancati da esperti nelle discipline giuridiche e che procedessero nella definizione delle cause sempre e solo con il voto vincolante di questi (cfr. De Thomasis, *Introduzione allo studio* cit., p. 33): tali disposizioni erano applicate ai governatorati baronali. Scriveva a tal riguardo Francesco Rapolla che «si quando jurisperiti non sunt [cioè i governatori], Assessorum consilio utuntur, nec aliter possunt in causis procedere, quam cum voto Assessorum, sive Judicum quos sibi adjunctos habent ex pragm. 18. De Officialibus, et his quae eis prohibentur; quod generaliter statutum et etiam in Baronalibus» (F. Rapolla, *Commentaria de Jure Regni Neapolitani, in quinque tomos distributa. Jus Criminale*, t. IV, Napoli 1778, p. 57).

<sup>23</sup> v. ASNa, *Real Camera di Santa Chiara, Registri delle terne*, b. 4, f. 58r.

<sup>24</sup> Per governi allodiali si intendevano i c.d. possedimenti farnesiani e medicei, che Carlo di Borbone aveva ereditato dalla madre Elisabetta Farnese e che appartenevano al patrimonio personale del sovrano. Fra questi vi erano paesini come Bacucco e San Giovanni in Carico e Pico, dove il de Sariis aveva esercitato, agli albori della sua carriera, le funzioni di giudice. Come riportato nel dispaccio del 15 gennaio 1756, «li Governatori e Giudici degli Stati

Non si può certo dire che la carriera del governatore fosse semplice e di breve durata. Solitamente dovevano passare molti anni prima che essi potessero ambire ad una promozione come uditori nelle Regie Udienze provinciali, ma nella maggior parte dei casi questa carica rimaneva solo un vago miraggio e i governatori finivano spesso per concludere la loro carriera giudiziaria come tali: destino oltremodo inevitabile se si considera che il numero delle piazze di regio uditore era certamente inferiore a quello delle piazze di giudice e regio governatore. L'esercizio delle relative funzioni, poi, doveva risultare alquanto stressante, se solo si considera che gli incarichi riguardavano per la maggior parte dei casi località sperdute e raggiungibili senza non poche difficoltà, e avevano per di più durata annuale, prorogabili al massimo per non più di un altro anno: circostanze queste che ovviamente costringevano gli ufficiali a cambiare costantemente sedi e ad intraprendere periodicamente viaggi lunghi, difficoltosi e dispendiosi<sup>25</sup>.

Il governatore regio, quindi, poteva essere considerato a pieno titolo come un vero e proprio ufficiale itinerante e, non a caso, per indicare il percorso della relativa carriera era invalso l'uso dell'espressione «giro de' governi», che evidenzia in maniera molto chiara la natura per nulla sedentaria di questa carica. Tale fu anche la sorte professionale del de Sariis che, nel corso di più di quaranta anni, cambiò quasi una ventina tra giudicati e governatorati e, partendo dagli incarichi ricevuti in Abruzzo Ultra, si riavvicinò lentamente a Napoli solo dopo aver trascorso un lungo periodo nelle provincie<sup>26</sup>.

Non deve pertanto stupire se la carriera nei regi governatorati non offrisse particolari vantaggi, se non forse quello del prestigio derivante dalle funzioni svolte al servizio del re, e al contrario procurasse a chi l'esercitava non poche

---

Farnesiani e Medicei, sono considerati per li loro ascensi come quelli di Luoghi Demaniali». (A. De Sariis, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, Napoli 1793, III, Tit. XXII, Appendice XII, *Intorno alli Governatori e Giudici Allodiali del Re*, p. 349).

<sup>25</sup> Sul punto si veda anche Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit., pp. 431-432.

<sup>26</sup> Attraverso i *Calendari della Corte*, fonti utili ed estremamente preziose per lo studio delle carriere e dell'apparato amministrativo del Regno di Napoli, è possibile ripercorrere la carriera del de Sariis nei regi giudicati e governatorati. Come semplice giudice lo troviamo a: Civita Ducale (1761/1762), Montereale (1763/1764), Amatrice (1765), Penne (1766/1767); come governatore a: Controne (1768/1769), Altamura (1770/1771), Montefusco (1772/1775), S. Bartolomeo Galdo e Fajano (1776/1777), Roccaguglielma (1778/1779), Campli (1780/1781), S. Valentino (1782/1783), Pianella (1784/1786), Bacucco (1787/1788), Roccaguglielma (1789/1790), San Giovanni in Carico e Pico (1791/1792), Altamura (1792/1793); come governatore con grado ed onori di regio uditore provinciale: Afragola (1794/1795), Pozzuoli (1796/1798), Aversa (1804/1805), (*Calendario della Corte che contiene notizie istoriche, geografiche ed astronomiche per l'anno ...*, Napoli, nella Regia Stamperia, 1758-1784; *Calendario e notiziario della Corte per l'anno...*, Napoli, nella Stamperia Reale, 1785-1805).

difficoltà, prime fra tutte le rilevanti spese necessarie a finanziare i continui spostamenti da una sede ad un'altra, che ovviamente rendevano la situazione degli ufficiali particolarmente precaria ove avessero avuto a carico anche una famiglia numerosa.

Possiamo tuttavia affermare che tanto il governo quanto la Real Camera tendenzialmente non si mostrassero insensibili alle difficoltà e ai problemi che l'esercizio delle funzioni governatoriali poteva comportare e, come testimoniano i processi di approvazione delle terne, spesso tendevano ad essere accomodanti riguardo alle diverse suppliche che i regi funzionari periodicamente indirizzavano al re. Le richieste erano di varia natura, ma nella maggior parte dei casi riguardavano lo spostamento in una sede più comoda, preferibilmente vicina ai propri luoghi di origine, o più lucrosa<sup>27</sup>. In alcuni casi si chiedeva addirittura di essere confermati nella sede attuale, quella in cui ci si era trasferiti da appena un anno, magari dopo un lungo, costoso e difficoltoso viaggio, che l'ufficiale aveva certamente ben poca voglia di ripetere a distanza breve tempo<sup>28</sup>.

Era il caso, giusto per offrire un esempio tra i tanti che si potrebbero fare, del governatore di Catanzaro, Marcantonio Ariani, che nel 1772 supplicava il re di essere confermato nel governo di quella città: l'Ariani, infatti, chiamato tardivamente a ricoprire quell'incarico rimasto vacante all'improvviso, si era insediato nel capoluogo della Calabria Ultra poco meno di sette mesi prima, dopo un viaggio che non esitava a definire «dispendioso e penoso» e, per questi motivi, chiedeva di essere confermato in quel governo o, al massimo, di essere assegnato al governo di una città non lontana da quella sede<sup>29</sup>. Raggiungere Catanzaro, situata al centro delle Calabrie e dovendo, peraltro, attraversare le montagne della Sila senza che vi fossero strade comodamente percorribili, aveva certamente comportato per il governatore Ariani un notevole dispendio di tempo e, soprattutto, di denaro, se si tiene conto che le spese di viaggio erano completamente a carico degli ufficiali: non deve quindi stupire se questo

---

<sup>27</sup> Cfr. Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit., pp. 431-432.

<sup>28</sup> Per risparmiare agli ufficiali del re trasferimenti troppo lunghi e penosi, la tendenza della Real Camera era generalmente quella di spostarli per un certo periodo di tempo tra le sedi di una stessa provincia, cfr. *ivi*, p. 435. Occorre anche rilevare che non dovevano essere pochi i casi di governatori che, proprio per la distanza e le difficoltà legate al viaggio, una volta ricevuta la comunicazione della nuova sede di destinazione, tardassero o si rifiutassero di trasferirsi, se con un dispaccio del 1742 la Segreteria di giustizia e grazia impose a tutti i governatori il termine di cinquantacinque giorni per insediarsi nella sede assegnata, a pena della perdita dell'incarico e l'assegnazione del posto ad un altro ufficiale (v. Gatta, *Regali dispacci* cit., II, pp. 284-285; sul punto si veda anche Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit., p. 430).

<sup>29</sup> ASNa, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 353, in *Nomina generale de' Regj Governi*, 17 ottobre 1772.

magistrato avesse preferito rimanere ancora un po' di tempo nella città in cui era giunto solo qualche mese prima, piuttosto che dover riaffrontare quasi subito le fatiche e le spese di un nuovo trasferimento. La supplica venne quindi recepita dalla Segreteria di giustizia e grazia che, considerando «giustissime» le ragioni addotte dall'Ariani, inoltrò la richiesta alla Real Camera proponendole di tenere in debita considerazione nella formazione delle terne le richieste avanzate dal regio governatore di Catanzaro<sup>30</sup>.

#### 4. segue: gli ultimi anni di carriera e i dissidi con il Commissario di Campagna

Anche il de Sariis non aveva mancato di sperimentare le difficoltà ed i problemi che l'esercizio delle funzioni governatoriali comportava. Per anni, infatti, il «giro de' governi» lo aveva portato da un paesino all'altro dell'Abruzzo Ultra, in sedi particolarmente disagiati e oltremodo scomode da raggiungere; questo, perlomeno, fino agli anni Novanta del Settecento, quando venne inizialmente trasferito nelle Puglie per assumere l'incarico di governatore di Altamura, posizione certamente più prestigioso di quelle ricoperte in precedenza stante la maggiore importanza della cittadina della Terra di Bari, per poi essere promosso nell'anno seguente, il 1793, alla Regia Udienza di Teramo.

Nel promuoverlo al grado di regio uditore, la Segreteria di giustizia e grazia non aveva tenuto conto solo dei molti anni già passati al servizio del re, ma aveva altresì considerato la meritevole opera di raccolta delle leggi patrie che, come vedremo più avanti, il de Sariis stava portando a compimento proprio in quel periodo. Il segretario di giustizia Simonetti tenne a precisarlo proprio nel dispaccio con cui assegnava al giurista materano la piazza di regio uditore, e questa circostanza, in un certo senso, testimonia come le promozioni all'interno della carriera giudiziaria del Regno di Napoli, non venissero attribuite solo per raccomandazione o per soddisfare i propri tornaconti personali, sebbene la prassi di favorire parenti e conoscenti fosse diffusa e ben consolidata, ma, in alcuni casi, avvenivano tenendo conto anche dei meriti dimostrati e dei buoni servizi prestati<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Sul punto si veda Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit., p. 423. Lo stampatore che aveva pubblicato il *Codice delle leggi*, Vincenzo Orsino, con il chiaro intento di esaltare le qualità di questa opera a fini pubblicitari, tenne ad evidenziare l'apprezzamento che la raccolta di leggi patrie del giurista materano aveva ricevuto da parte del governo, inserendo i dispacci con cui la Segreteria di Stato di giustizia e grazia aveva promosso il de Sariis, anche per i meriti del suo lavoro di compilazione, direttamente nello stesso *Codice*. Di seguito si riporta il testo integrale di questo dispaccio: «Il Re avendo in considerazione il merito di V. S. per lo lungo, e buono servizio da Governatore, e Giudice, e per utili fatiche fatte sulla Storia, e sulle Leggi,

Benché questa promozione attestasse chiaramente l'apprezzamento della corona verso il suo lavoro, tuttavia la sede di Teramo costituiva per il de Sariis una destinazione non particolarmente allettante, proprio in considerazione delle ricerche che stava svolgendo per completare la sua raccolta normativa e che, al contrario, richiedevano di avvicinarsi quanto più possibile a Napoli per reperire e consultare più agevolmente tutte le fonti necessarie per la sua realizzazione. Basandosi su queste esigenze, chiese che gli venisse assegnato un incarico più vicino alla capitale e la Segreteria di giustizia, tenendo conto non solo dell'utilità e della meritevolezza dell'opera che il de Sariis stava realizzando, ma anche della sua età e dello stato di salute che, complice la vita sedentaria a cui gli studi lo avevano costretto, oltretutto le fatiche dovute ai continui spostamenti da un governatorato all'altro, non doveva versare in buone condizioni – come d'altronde egli stesso aveva lamentato nell'introduzione alla *Termologia puteolana* –, gli concesse il governatorato di Afragola, alle porte di Napoli, da esercitarsi con il grado e le onorificenze di uditore provinciale<sup>32</sup>.

Com'è evidente, il governo aveva inteso venire incontro alle esigenze di un meritevole e fedele servitore della corona, che dimostrava, peraltro, di non nutrire particolari ambizioni professionali se, come aveva fatto, preferiva sacrificare la carriera ai suoi studi e alla sua opera. Tuttavia, perché questa scelta, certamente ragguardevole, non lo pregiudicasse eccessivamente, pur assegnandolo nuovamente ad un incarico governatoriale in mancanza di altre piazze di udienza che rispondessero alle sue esigenze, gli fu comunque riconosciuto il grado di regio uditore provinciale, con tutti i privilegi che sul piano economico e onorifico ciò comportava.

La carriera del magistrato materano raggiunse il suo apice proprio con

---

vacando una Piazza di Udienza in Teramo, ha designato la di lei persona ad assumerne l'esercizio; ma rilevando dalle sue suppliche che desiderarebbe [sic] carica, che, sia per continuare le sue lodevoli applicazioni, sia per la sua età, e salute, non l'obbligasse ad un forte travaglio, e moto, mi comanda prevenircelo, perché sul suo onore e zelo proporzionando le circostanze della sua persona, dica alla M. S. se voglia assumere l'esercizio di Uditore, o ne chieda altro che possa meglio corrispondere alle sue circostanze. Napoli 16 marzo 1793. Saverio Simonetti. Al Governatore di Altamura D. Alessio de Sariis», in De Sariis, *Codice delle Leggi* cit., III, p. 438.

<sup>32</sup> Di seguito il testo integrale del dispaccio, anch'esso inserito nel *Codice delle leggi*: «Il Re soddisfatto de' lunghi, e buoni servigi di V. S. da Governatore, e Giudice, e contento dell'opera utile, che dopo le altre sta producendo della compilazione analitica delle leggi del Regno, per cui ha bisogno di stare nelle vicinanze di questa Capotale, le accorda perciò il Grado, ed onorificenze di Uditore Provinciale, ed il Governo più vicino di Afragola, da esercitarlo da Governatore, e Giudice, correndole per ora tale servizio come quello di Uditore Provinciale pel merito. E mi comanda significarcelo, acciò faccia accudire per la spedizione della Real Patente. Napoli 30 marzo 1793. Saverio Simonetti. A D. Alessio De Sariis Governatore di Altamura», *ibidem*.

questo grado e, da quanto sembra emergere dalle fonti attualmente a disposizione, pare non arrivò mai ad esercitare effettivamente le funzioni di uditore provinciale: d'altronde, l'esigenza e la volontà di rimanere nei pressi della capitale contrastava irrimediabilmente con la possibilità di esercitare questa carica che, ovviamente, poteva essere ricoperta solo presso le lontane sedi provinciali, in quanto una Regia Udienza non era mai stata istituita per la *Campagna*, il distretto che comprendeva la città di Napoli ed il suo *hinterland*. In questi territori, infatti, le funzioni proprie delle udienze provinciali erano invece esercitate da un'apposita magistratura monocratica, il *Commissario di Campagna*, ricoperta non da un ufficiale con il semplice grado di uditore, bensì da uno dei giudici della Gran Corte della Vicaria<sup>33</sup>.

Uno degli ultimi episodi che le fonti ci offrono in merito alla carriera del de Sariis, lo vide coinvolto in uno scontro proprio contro questa magistratura provinciale. All'epoca dei fatti, il 1804, egli esercitava l'incarico di governatore di Aversa, città soggetta alla giurisdizione territoriale del Commissario di Campagna, che a quel tempo era Nicola Liberatore. Questo caso è esemplificativo dei contrasti e delle divergenze che i governatori locali spesso dovevano affrontare oltre che con le altre magistrature concorrenti, in particolar modo quelle bajulari o baronali, anche, e in particolar modo, con le magistrature gerarchicamente superiori, ovvero sia le Regie Udienze e, nel caso del de Sariis, il Commissario di Campagna<sup>34</sup>.

Nello specifico, il magistrato lucano lamentava gli eccessi di cui il Liberatore si sarebbe reso sovente colpevole nell'esercizio delle sue funzioni e gli errori, a suo dire non pochi, da questi commessi nell'amministrazione della giustizia. Il *casus belli*, che aveva indotto il de Sariis a indirizzare alla Segreteria di giustizia un memoriale di denuncia, fu offerto dal caso di quattro giovani di Afragola, autori di una rissa avvenuta sul sagrato di una chiesa, con disturbo dell'esercizio dei sacri uffici e culminata nel ferimento di uno di loro<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Sul Commissario di Campagna si vedano, Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. 311; De Thomasis, *Introduzione allo studio* cit., p.53. Mentre in materia civile il Commissario di Campagna esercitava le competenze che, di volta in volta, gli venivano specificatamente delegate, in ambito criminale, invece, era competente solo per quelle materie che rientravano nella giurisdizione delegata delle Regie Udienze (queste erano in particolare: omicidi commessi con armi vietate, pirateria, ricatto, incendi, scorreria di quattro o più persone con armi vietate, furti commessi nelle strade pubbliche o in campagna, cfr. *ivi*, p. 35). Diversamente, tutte le materie che rientravano nell'ambito della giurisdizione ordinaria delle udienze provinciali, erano invece di diretta competenza della Gran Corte della Vicaria.

<sup>34</sup> Sul punto si veda, Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit., pp. 443 e 447-448.

<sup>35</sup> Il memoriale e gli atti relativi a questa vicenda sono conservati in, ASNa, *Ministero della polizia generale*, I numerazione, *Consulte*, b. 74, inc. 62; il caso in questione è descritto dallo stesso de Sariis nei ff. 3v-4r.

La causa era stata preventivamente istruita da uno degli scrivani del tribunale, che si era occupato di raccogliere le prove, e, sulla base di quelle sole risultanze, il Liberatore aveva disposto a suo arbitrio che tre dei quattro ragazzi fossero frustati per il disturbo arrecato allo svolgimento dei sacri uffici<sup>36</sup>: tuttavia, la pena era stata comminata senza che gli inquisiti venissero prima interrogati e senza che il relativo decreto venisse loro previamente notificato, impedendogli pertanto di impugnarlo per sospenderne l'esecuzione<sup>37</sup>. Il Commissario aveva poi disposto la carcerazione preventiva di tutte le parti coinvolte e inviato gli atti al governatore di Aversa perché procedesse a giudicarli in prima istanza. Durante il processo, dalla ripetizione della persona offesa e dei testimoni era emerso non solo che non vi era stato alcun disturbo o offesa dei sacri uffici, ma anche che due degli accusati fatti arbitrariamente frustare erano estranei ai fatti loro contestati: ragion per cui il de Sariis decretò la scarcerazione di tre dei quattro giovani, condannando il solo autore materiale delle ferite ad un anno di esilio<sup>38</sup>.

Della decisione del governatore di Aversa, il commissario Liberatore non dovette essere rimasto molto contento se, come denuncia lo stesso de Sariis, andò minacciando con chiunque «di dover prendere informo contro di [lui] sul motivo di non aver approvato la frusta»<sup>39</sup>. Furono proprio queste minacce, giunte alla sua attenzione, ad indurre il magistrato lucano, che già non doveva versare in buoni rapporti con il suo superiore, a giocare di anticipo e a denunciare al governo questo ed altri casi di irregolarità che coinvolgevano il Liberatore.

---

<sup>36</sup> Gli *scrivani* erano ufficiali subalterni delle corti locali e dei tribunali napoletani, alle dirette dipendenze dei *mastrodatti* (v. *supra*), incaricati di svolgere diverse funzioni, tra le quali oltre a quelle di redigere gli atti e i documenti processuali, anche quelle di istruire i processi, raccogliendo prove e deposizioni e interrogando gli inquisiti. Come gli uffici di mastrodatti, anche quelli di scrivano erano generalmente venali, cosa che, ovviamente, portava chi ricopriva quegli incarichi a rendersi autore di abusi e soverchierie, finalizzate a lucrare quanto più possibile dall'esercizio delle relative funzioni. Il giudizio che generalmente si aveva degli scrivani, dunque, non poteva che essere estremamente negativo (Galanti era arrivato a definirli «masnadieri per necessità», *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. 319), come d'altronde lo era anche dei mastrodatti dai quali dipendevano, e tra i molti e diversi abusi di cui costantemente si macchiavano nell'esercizio delle loro funzioni, sempre il Galanti denunciava il fatto che nei rapporti che questi redigevano per promuovere l'azione fiscale contro qualche presunto crimine, quasi sempre promuovessero «i vantaggi delle officine», cioè gli interessi – si intende economici – degli uffici, le mastrodattie, ai quali appartenevano (ivi, pp. 320-321). Sugli scrivani e il loro ufficio, oltre al Galanti, si veda anche, Sinisi, *Fra giurisdizione e documentazione* cit., pp. 16-17.

<sup>37</sup> ASNa, *Ministero della polizia generale* cit., f. 3v.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Ivi., f. 2.

In un altro di questi casi riportati nel memoriale per corroborare le accuse rivolte al Commissario e che vedeva coinvolti due *milizioti* – termine con il quale venivano definiti i soldati delle milizie provinciali<sup>40</sup> – accusati di un non meglio precisato reato sulla base di una denuncia anonima, e in cui il de Sariis giudicava in qualità di uditore di guerra, benché quest'ultimo avesse disposto il *non procedatur*, il non luogo a procedere, per insufficienza di prove, diversamente, il Liberatore, in qualità di giudice revisore, aveva innanzi tutto sospeso la decisione di primo grado, disponendo che i due militari venissero riesaminati con la *particola monitus*, e proceduto di seguito a condannarli alla pena dell'esilio<sup>41</sup>. In quest'ultimo caso, il magistrato lucano oltre all'irregolare applicazione della *particola monitus*, cui si poteva ricorrere solo per determinati delitti e soltanto in presenza di solide prove di colpevolezza, aveva eccepito anche l'irregolare applicazione della pena dell'esilio, che le leggi del Regno escludevano espressamente per i reati commessi dai militari al fine di evitare che i corpi d'armata venissero privati di soldati<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> Sulle milizie provinciali e sulla loro riforma generale avvenuta con l'ordinanza di Ferdinando IV del 1782, si rinvia al lavoro di F. de Rosa, *Le riforme illuminate per la "Nazione armata" napoletana*, Napoli 2018, in particolare pp. 39-67.

<sup>41</sup> ASNa, *Ministero della polizia generale* cit., f. 3. Nelle città in cui era presente una piazza militari, veniva generalmente nominato anche un c.d. *uditore di guerra*, magistrato che esercitava la sua giurisdizione sui militari e sugli altri soggetti espressamente indicati dalle leggi del regno. Poteva accadere, come nel caso del de Sariis, che le cariche di governatore e uditore di guerra di un determinato luogo venissero a coincidere, cosa certamente non rara in Antico Regime, quando era usuale che una persona ricoprisse contemporaneamente diversi uffici (sugli uditori di guerra, v. De Thomasis, *Introduzione allo studio* cit., p. 53).

<sup>42</sup> ASNa, *Ministero della polizia generale* cit., f. 3. Quella della *particola monitus* era una forma di interrogatorio, nata nella prassi giudiziari napoletana, che consisteva in un ammonimento rivolto all'inquisito di dire la verità e confessare fatti che aveva precedentemente negato, ma su cui esistevano degli elementi di prova. Lo scopo era evidentemente quello di ottenere la piena confessione minacciando l'inquisito renitente di essere accusato di spergiuro e cercando di metterlo in contraddizione con le sue affermazioni, sulla base delle evidenze probatorie in possesso degli inquirenti: l'interrogatorio fatto con la *particola monitus* doveva quindi pressare psicologicamente l'inquisito per indurlo ad una confessione spontanea e, non a caso, Domenico Moro, che aveva maturato una solida esperienza nel diritto processuale napoletano esercitando le funzioni di governatore baronale, aveva definito questa pratica «tortura dell'anima» (D. Moro, *Pratica criminale*, Napoli, nella stamperia degli eredi di Moro, 1782, p. 230; sulla *particola monitus* si veda anche O. de Liguoro, *Guida per lo stile, o sia pratica civile*, Venezia 1725, p. 15). Proprio perché il *monitus* avveniva su fatti di cui la Corte aveva acquisito fondati elementi di prova attraverso il processo informativo, esso poteva essere applicato solo in presenza di indizi a tortura e comunque non in caso di reati per i quali non erano previste pene afflittive corporali (cfr. *ibidem*). Nel caso denunciato dal de Sariis, gli inquisiti avevano eccepito non solo la mancanza degli indizi necessari a procedere con il *monitus*, ma anche il fatto che non si trattasse di reati per i quali erano previste pene afflittive.

Dalle polemiche sorte con il Commissario di Campagna emerge chiaramente da parte del de Sariis una certa propensione al rispetto rigoroso delle leggi del Regno, oltre che una certa consapevolezza della funzione di garanzia che l'esatta applicazione di determinate disposizioni aveva nei confronti degli imputati, come d'altronde dimostrano i rilievi mossi proprio contro l'indiscriminata applicazione, da parte del Liberatore, della frusta senza la previa notifica del relativo decreto e il ricorso alla *particola monitus* in assenza dei requisiti previsti dalle norme.

Tuttavia, il profondo senso di giustizia e la certezza di garantire con le proprie azioni il rispetto della legalità – cioè di agire nel pieno rispetto delle leggi del Re – che avevano mosso il magistrato lucano a denunciare con una certa sicurezza le azioni del suo diretto superiore gerarchico, non erano bastate a sortire un qualche effetto positivo presso la Segreteria di giustizia e grazia che, al contrario, in risposta al memoriale di denuncia criticò aspramente l'iniziativa del de Sariis.

Questi si era rivolto direttamente al segretario di giustizia, a quel tempo Francesco Migliorini, piuttosto che al superiore gerarchico del Commissario, la Gran Corte della Vicaria, probabilmente poiché sperava che i meriti acquisiti presso il governo del re per i numerosi anni di fedele servizio e, ancor di più, per la notevole opera di consolidazione delle leggi regie che aveva pubblicato solo alcuni anni prima, avrebbero giocato a suo favore nella risoluzione della vertenza: al contrario, sarebbe stato sicuramente rischioso rimettere la questione nelle mani delle magistrature superiori che, certamente, non avrebbero preso le difese di un ufficiale regio di rango inferiore, come di fatto avvenne.

Il de Sariis, probabilmente, non poteva immaginare che, a sua volta, la Segreteria di Stato si sarebbe rivolta, per trattare la questione, proprio a quelle magistrature che egli aveva inteso aggirare: la denuncia fu sottoposta, nello specifico, all'attenzione del presidente della Gran Corte della Vicaria, Giuseppe Guidobaldi, del direttore di polizia, Gregorio Lamanna, e del giudice della Corte della Sommara, Raffaello di Giorgio. Questi presero ovviamente una posizione nettamente favorevole al Commissario di Campagna, sostenendo di non trovare conveniente «al buon ordine della giustizia, n'al rispetto, che deve usare un Giudice inferiore al Superiore, di dar retta alle querele del de Sariis, per oggetti che riguardano decisioni di cause le quali van sempre a rivedersi da Giudici più Superiori, e di conseguenza si analizza sempre il merito della cosa, e si danno quelle

---

Dal canto suo, il magistrato lucano, che si era pronunciato per il *non procedatur*, lamentava che il Liberatore non poteva riesaminare i soggetti inquisiti con la *particola monitus* una volta che la causa era stata decisa in primo grado, ma avrebbe potuto al massimo «rivedere la sentenza, e passarla all'Udienza Generale [cioè l'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale]» (ASNA, *Ministero della polizia generale cit.*, f. 3).

provvidenze che son correntanee [sic] al giusto, ed all'accerto della verità»<sup>43</sup>.

Le rimostranze presentate dal de Sariis furono, dunque, ritenute decisamente inopportune, non solo perché, a detta degli alti magistrati interpellati, mancavano di rispetto ad un superiore gerarchico, ma anche perché coinvolgevano il merito di cause che, secondo il loro parere, dovevano essere trattate dai giudici superiori e non dalla Segreteria di Stato: i giudici della capitale si erano chiaramente stretti a difesa del Commissario di Campagna<sup>44</sup>.

Successivamente alla conclusione di questa vicenda, avvenuta nel febbraio del 1805, le fonti sin ora rinvenute non forniscono ulteriori notizie del de Sariis: ciò non di meno è ragionevole supporre che un magistrato ed autore – come vedremo più avanti – così apertamente fedele alla dinastia regnante e ostile ai moderni principi provenienti d'Oltralpe, fosse stato estromesso dai ruoli della magistratura con l'avvento sul trono napoletano dei sovrani napoleonidi, e tale rimanesse fino alla sua morte, che non dovette giungere al di là del secondo decennio dell'Ottocento<sup>45</sup>.

##### 5. *Il ruolo della storia e la visione politica nelle opere minori*

Venendo ora alla produzione scientifica del de Sariis, essa si compone di testi di varia natura, pubblicati per lo più tra gli anni Ottanta e Novanta del Settecento e sempre per i tipi di Vincenzo Orsino. Dimostrando un certo gusto per l'erudizione antiquaria e per il passato, degno dei neoumanisti dei primi anni del secolo, le opere del magistrato materano si occupano non solo di legislazione

<sup>43</sup> ASNa, *Ministero della polizia generale* cit., ff. 5r-5v.

<sup>44</sup> La tendenza delle alte corti di tutelare i giudici superiori a discapito di quelli inferiori era certamente diffusa e non limitata al solo caso del de Sariis. A tal riguardo, Spagnoletti scrive che nei conflitti tra magistrature, tendenzialmente, «l'appoggio fu sostanziale per i nostri governatori laddove la collisione era con le magistrature particolaristiche [come, ad esempio, le corti baiulari], più sfumato e più esitante laddove a contrastare la giurisdizione delle corti locali erano le udienze» (Spagnoletti, *Giudici e governatori regi* cit., p. 450)

<sup>45</sup> Nel 1818, Francesco Paolo Volpe, *iuris doctor* e concittadino del de Sariis, diede alle stampe una storia della città di Matera, accompagnata da una raccolta di vite dei suoi uomini più illustri, nella quale inserì anche alcune notizie, in realtà molto scarse, della vita del magistrato lucano. I dati offerti, come detto, sono pochi e si limitano a ripercorrere molto brevemente la carriera di governatore e fare accenno della promozione avvenuta negli anni Novanta, che erroneamente il Volpe riferisce alla Gran Corte della Vicaria, e non già alla Regia Udienza di Teramo: non vi è invece alcuna indicazione né dell'anno di nascita, né dell'anno di morte. Tuttavia, è comunque possibile ipotizzare che la morte del de Sariis fosse avvenuta prima di quell'anno, quindi tra il 1805 e il 1818: d'altronde occorre anche considerare che nel 1805 aveva già settantasei anni (Volpe, *Memorie storiche profane e religiose* cit., per la breve biografia sul de Sariis, p. 77).

patria, ma anche di storia e di questioni filosofico-politiche, e persino della storia e dei benefici delle terme puteolane<sup>46</sup>.

La prima opera ad essere stampata fu la *Ricreazione per la gioventù nobile*, pubblicata in sei volumi nel 1787: un compendio che lo stesso autore precisava di aver ricavato dalle monumentali e celebri opere sulla storia antica del letterato e storico francese Charles Rollin (1661-1741)<sup>47</sup>. In questo lavoro, sebbene non propriamente originale, il magistrato materano diede sfogo alla sua passione per la storia, cimentandosi nello studio delle antiche popolazioni degli Assiri, degli Egizi, dei Greci, per poi soffermarsi con maggiore attenzione sui Romani, e, pur non potendo certamente dirsi argomenti vicini alle discipline che quotidianamente trattava per la sua professione, ciò nonostante, non dimenticò di inserire nel testo una buona dose di informazioni sulle tradizioni giuridiche e

<sup>46</sup> Si tratta della *Termologia Puteolana*, opera che venne ispirata al magistrato materano dai benefici che egli stesso sperimentò sulla sua persona dall'uso delle acque termali e dalla salubrità dell'aria balsamica delle acque di Pozzuoli, quando nel 1796 fu nominato governatore di quella città. L'opera è dedicata a Giuseppe Conte di Thurn e Valsessina, brigadiere comandante della Real Marina e gentiluomo di camera di re Ferdinando, che, come il de Sariis, godette dei benefici dell'aria e delle acque di Pozzuoli, (A. De Sariis, *Termologia puteolana scritta da Alessio De Sariis a vantaggio dell'uomo infermo dedicata a sua eccellenza il signor D. Giuseppe conte di Thurn e Valsessina*, Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1800). Scriveva a tal proposito che «giunto nell'anno 1796 al Governo di quella Città consumato e con umore edematoso ne' piedi originati dalla vita sedentanea continuata per molti anni nelle composizioni di varie opere date al Pubblico e su la Storia, e sù le Leggi Patrie, incominciai a migliorare colla sola respirazione di quell'aere balsamico [...] e nella stagione propria far uso de' Bagni, e delle Stufe.» (Ivi, *Introduzione*, p.VII): i mali a cui faceva riferimento erano gli stessi che, unitamente ai meriti ottenuti con il lavoro che stava svolgendo sulle leggi patrie, erano gli stessi che gli consentirono di ottenere un governatorato più vicino a Napoli, v. *supra*.

<sup>47</sup> Alessio De Sariis, *Ricreazione per la gioventù nobile o sia compendio della storia antica di tutte le nazioni*, [6], In Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1787. Le opere di Rollin, dalle quali il de Sariis dichiarava espressamente di aver realizzato il suo compendio (Ivi, Prefazione, p. X) erano la *Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs*, pubblicata in ben 13 volumi tra il 1730 e il 1738, e la *Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium*, pubblicata in ben 16 volumi tra il 1738 e il 1741, e che erano state anche tradotte in italiano e pubblicate nella Penisola in diverse edizioni e da vari stampatori. Alcune di queste furono stampate anche a Napoli: una negli anni Sessanta del Secolo per i tipi di Giuseppe Raimondi, la prima in 15 volumi e la seconda in 18, e un'altra, ma della sola *Storia romana*, negli anni Ottanta a spese di Luigi Migliaccio e Giuseppe di Bisogno. L'intento del magistrato materano era quello di rendere ai giovani lo studio della storia antica più facile e agevole rispetto all'enorme mole di volumi che componevano le monumentali opere di Rollin, comunque molto apprezzate e diffuse in Europa: non a caso il de Sariis aveva introdotto il suo compendio citando un passo del *Brutus* di Cicerone che così recita: «Nihil enim est in historia, pura, et illustri brevitae dulcius» (Cicerone, *Brutus*, n. 262). Per il riferimento alle opere di Rollin v. *Ricreazione per la gioventù* cit., Prefazione, p. X.

istituzionali di quei popoli: d'altronde, nelle intenzioni del de Sariis, quest'opera doveva rivolgersi specificatamente ai giovani rampolli della nobiltà, destinati ad assumere ruoli di rilievo nel governo politico e militare del Regno, affinché vi traessero buoni esempi dalle virtù eroiche dei grandi popoli del passato<sup>48</sup>.

La storia assumeva quindi un ruolo fondamentale nella formazione culturale e morale dei giovani, soprattutto se destinati a diventare classe dirigente del Paese e, ancor di più, se si trattava dello stesso sovrano, il quale, diceva l'autore, non poteva accontentarsi di conoscere la giurisprudenza, la filosofia, la politica o l'arte della guerra, ma doveva necessariamente padroneggiare anche e soprattutto la storia, in quanto:

gli esempi nelle Storie, i diportamenti de' Principi nel governo de' Popoli, le gesta virtuose, e magnanime, i consigli de' Ministri savj, e fedeli, l'ammaestrano al ben governare, e a discernere le azioni virtuose per imitarle, dalle viziose per abborrirle. La Storia dunque è necessaria per ogni Principe, e per ogn'altro, che ha maneggio nel Governo politico, o militare<sup>49</sup>.

Nel 1795 diede invece alle stampe un piccolo *pamphlet*, la *Lettera antifilosofica*, con il quale attaccava duramente i principi e i dogmi della Rivoluzione Francese e dell'Illuminismo, e sul quale è opportuno soffermarci brevemente in quanto è proprio da questo libello che emergono chiaramente le idee e le posizioni politiche del de Sariis<sup>50</sup>.

Come noto, la Rivoluzione scoppiata in Francia nel 1789 e proseguita nel 1792 con la proclamazione della Repubblica e con la decapitazione, nel 1793, prima di Luigi XVI e poi di sua moglie Maria Antonietta, sorella minore della Regina di Napoli Maria Carolina, sconvolsero la corte partenopea e quanti nel Regno erano fedeli all'istituzione monarchica e ai valori della religione e della tradizione. Tali avvenimenti non lasciarono indifferente neanche il de Sariis, che, mosso da profonda indignazione, decise di pubblicare un testo che confutasse le «ideologie giacobine»<sup>51</sup>.

In questo breve libello indirizzato a Giacomo Giuseppe Haus, erudito

<sup>48</sup> Ivi, t. I, Prefazione, pp. X-XI.

<sup>49</sup> Ivi, t. I, Prefazione, pp. VIII-IX.

<sup>50</sup> A. de Sariis, *Lettera antifilosofica del regio uditore provinciale D. Alessio De Sariis al Signor D. Giuseppe Haus Precettore di sua Altezza Reale il Serenissimo Real Principe Ereditario delle Sicilie e sue risposte*, Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1795.

<sup>51</sup> Dice il de Sariis all'inizio del libello: «Ero nel mio silenzio, riverentissimo Signore, nel leggere e nell'udire le tante e poi tante novità tendenti tutte al rovesciamento della Religione Cattolica Romana e del principato colla nuova Filosofia introdotta da parecchi anni in quà, che quasi da per tutto se ne è formato un Idolo idolatrato da Nazioni [...] quando fui obbligato a romperlo e dire ciò che io spassionato sentivo de' dogmi di questa novella Filosofia.», ivi, p. 3.

tedesco e precettore del principe ereditario Francesco di Borbone, futuro Francesco I delle Due Sicilie, l'autore si scagliava contro «i dogmi di questa novella Filosofia [intendendo ovviamente quelli del pensiero illuministico]», in difesa della «Religione rivelata... dell'Ordine Ecclesiastico... e del Trono»<sup>52</sup>. De Sariis usa qui gli strumenti della teologia e della filosofia antica, ricorrendo tra gli altri Socrate e Platone, per confutare i dogmi rivoluzionari della *Libertà* e dell'*Uguaglianza* e per criticare quelli che definiva ironicamente il loro «Patriarca di Ferney» ed il loro «Augusto Profeta della novella Legge», riferendosi con una marcata nota di disprezzo a Voltaire e a Federico II di Prussia<sup>53</sup>. Lo scritto è di fatto un'invettiva contro questi due alti esponenti dell'Illuminismo e del dispotismo illuminato del Settecento, considerati dal de Sariis come i responsabili principali degli stravolgimenti politici e della decadenza morale che l'Europa, a suo parere, stava attraversando in quegli anni, e dei quali non può fare a meno di criticare la reciproca litigiosità e veemenza – nota è infatti la turbolenza e la litigiosità che caratterizzò i rapporti tra il filosofo francese e il sovrano tedesco –, delle quali riporta alcuni esempi tratti direttamente dalle loro lettere: atteggiamenti questi, che considerava non confacenti a chi si professasse filosofo e sapiente e che dimostravano, a suo dire, la totale fallacità di quella novella filosofia<sup>54</sup>.

Dal suo canto, il magistrato materano difendeva invece a spada tratta la Fede e la pratica religiosa come «base di tutte le Monarchie, sostegno del principato, regolamento de' costumi, forza delle leggi, conservazione dell'amor scambievole tra 'l Principe e i Sudditi, e 'l mantenimento dell'obbedienza»<sup>55</sup>. Quanto alla difesa della monarchia, egli sosteneva del potere sovrano una concezione assoluta, ma non dispotica e tirannica: scriveva infatti che «il dovere

<sup>52</sup> Scrive il giurista materano che «Essi adottano per principj del loro sistema la Ragione, e 'l diritto di natura, l'Antichità, e la Storia: da questi principj traggono la stabilimento della Libertà, e della Uguaglianza: e da ciò il distruggimento della Religione rivelata, l'avvilimento del Trono...», ivi, p. 3.

<sup>53</sup> Nel primo caso, il nomignolo faceva un chiaro riferimento al comune di Ferney, cittadina francese del dipartimento dell'Ain, situata sul confine con la Svizzera e in cui si trova tutt'oggi il castello dove Voltaire visse per anni. Nel secondo caso, è molto probabile che usando l'aggettivo di «Augusto», il de Sariis giocasse ironicamente con l'omonimia tra il re prussiano e il Sacro Romano Imperatore, oltreché re di Sicilia, Federico II di Svevia.

<sup>54</sup> Scriveva polemicamente il De Sariis che, «Filosofo è lo stesso che sapiente. La vera Sapienza forma l'uomo virtuoso, domatore delle passioni, e benevolo al suo simile, indagatore della verità, per renderlo felice in questa vita, e beato nell'altra. Questa vera sapienza non si scorge nei portamenti della vita del Patriarca di Ferney, e dell'Augusto Profeta della novella Legge, che a vicenda si rimproverano i loro difetti. Dunque non erano veri filosofi», ivi, p. 24.

<sup>55</sup> Ivi, p. 7.

principale dei Re è il render giustizia ai Popoli: questa dee esser la maggiore loro attenzione: e da questa dipende non solamente la quiete de' particolari, che la felicità dello Stato...»<sup>56</sup>: ne emerge, dunque, la figura di un re, che gode certamente di poteri assoluti, ma che ha il dovere di usarli per promuovere la pace e la felicità dei suoi sudditi e di difendere i più deboli<sup>57</sup>. Nella sua visione del potere politico, la *potestas* del monarca promana comunque dalla *voluntas Dei* e non dal Popolo, come vorrebbero i moderni ideali d'oltralpe<sup>58</sup>: ma è proprio tale investitura divina che attribuisce al sovrano il dovere di amministrare la Giustizia secondo le leggi e non secondo l'arbitrio, di occuparsi dei sudditi più bisognevoli, e garantire la pace sociale con paterna dedizione<sup>59</sup>.

Ciò che dunque emerge dall'opera e dal pensiero del de Sarris era l'idea di un monarca certamente assoluto e paternalistico ma non dispotico, essendo i suoi poteri limitati dai doveri che ha verso i suoi sudditi e che implicitamente gli derivano dall'investitura divina; un sovrano che deve governare in prima persona tenendo ben strette le redini del potere, senza delegarle in tutto a terzi, ma che proprio per questo deve essere illuminato, cioè istruito nella Storia e nelle Leggi dello Stato, che l'autore stesso considera i due cardini fondamentali del Governo<sup>60</sup>.

In linea con questo sentimento antirivoluzionario ed antifrancese pubblicò qualche anno dopo, nel 1800, *L'Italia infelice per li francesi*, ultima opera che diede alle stampe e che sentì il dovere di scrivere, anche in questo caso con vena

---

<sup>56</sup> Ivi. p. 14.

<sup>57</sup> «La pratica insegna che i Potenti vogliono ordinariamente soverchiare i deboli: i Ricchi opprimere i poveri: gli Avari dissanguare gl'indigenti. Se i deboli, i poveri, e gl'indigenti non trovassero protezione nel loro Principe, essi soffrirebbero una continua violenza», ivi, p. 15.

<sup>58</sup> «Il Popolo ha sempre riposto nel Governo soave, giusto e clemente Monarchico. Perciò il sapientissimo Iddio comandò che *Per me Reges regnant*; e l'Apostolo delle Genti ci lasciò scritto *omnis potestas a Deo*. La potestà, dunque, ai Principi proviene da Dio, non dal Popolo», ivi, p. 18.

<sup>59</sup> «Il Principe però è nell'obbligo di [...] badare che la Giustizia venga rettamente amministrata secondo le Leggi, non secondo l'Arbitrio: provvedere a tempo lo Stato del bisognevole, soprattutto de' generi di prima necessità, nella guisa che un prudente Padre di famiglia provvede la sua casa [...] ascoltare Egli le doglianze de' Sudditi, per evitare le oppressioni: osservare ocularmente i conti delle pubbliche Finanze, per moderare il superfluo...», ivi, pp. 18-19.

<sup>60</sup> Su questi punti l'autore scriveva testualmente che il principe ha l'obbligo «...di dover Egli governare da se: esser inteso di tutto, anco delle minime cose: tenere in soggezione i suoi Ministri, e non all'intutto lor affidare il Governo [...] Ma per adempiere a tutto ciò fa d'uopo che il Principe sia illuminato, e sappia principalmente i due cardini del Governo, cioè la Storia del Mondo, e sopra tutto quella del suo Regno, e le Leggi dello Stato che governa: imperciocchè cogli esempli di quelli, e coi stabilimenti di queste, possa regolare da se medesimo gli affari, e conoscere se da suoi Ministri vengano ancora ben regolati...», *Ibidem*.

polemica e critica, dopo la breve e disastrosa esperienza giacobina della Repubblica Partenopea, sorta nel 1799 a seguito dell'invasione del Regno da parte dell'esercito repubblicano francese e stroncata nel sangue di molti esponenti dell'illuminismo napoletano, pochi mesi dopo la sua nascita<sup>61</sup>.

Da queste opere minori emerge chiaramente la figura di uomo certamente colto ed erudito, ma strenuamente attaccato ai suoi principi morali, alla sua fede religiosa, e ad una visione del mondo ancora legata ai valori di Antico Regime: emerge anche la figura di un funzionario pubblico incondizionatamente fedele al suo re, che certo concepiva il monarca come moralmente vincolato a una serie di doveri imprescindibili e che gli derivavano dal mandato divino, ma che, allo stesso tempo, vedeva nella monarchia assoluta l'unica forma di governo possibile e capace di assicurare pace e giustizia nelle comunità.

Questi sentimenti di fedeltà al re e alla corona, che senza dubbio nel de Sarii erano sinceri e convinti, possono essere considerati come una cifra caratteristica delle basse magistrature. Il magistrato lucano aveva sicuramente scritto le sue opere mosso da una profonda fede e da una cieca fiducia nel suo monarca, ma ciò non toglie che queste avessero anche il secondo fine di ingraziarsi la corte ed il governo per ottenere la promozione ad un più prestigioso incarico in qualche tribunale della capitale.

Non era raro, infatti, che i regi ufficiali delle magistrature inferiori ostentassero, rispetto agli esponenti della c.d. *nobiltà di toga*, un'assoluta fedeltà alla corona, difendendo a spada tratta i poteri e le prerogative del re<sup>62</sup>. Ciò

---

<sup>61</sup> Il volume ripercorreva la storia delle invasioni francesi in Italia, con la speranza dell'autore che le future generazioni traessero da esse insegnamenti tali da non ripetere gli stessi errori del passato, A.de Sarii., *L' Italia infelice per li francesi, o sia Infauste spedizioni delle armate francesi in Italia in tutt'i tempi*, [v. 2], Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1800.

<sup>62</sup> Come noto, durante il vicereame spagnolo, il ceto dei togati, ovviamente quella espressione delle alte magistrature residenti nella capitale, si dimostrò particolarmente abile, non solo nell'affermare il proprio controllo sugli apparati centrali del regno, ma anche nell'estromettere il ceto aristocratico, la nobiltà di spada, dai gangli del potere politico, assumendo così il pieno e incontrastato controllo della *respublica* napoletana. Questo era stato possibile anche, e soprattutto, grazie all'accondiscendenza dello stesso potere centrale di Madrid, che aveva visto nelle magistrature partenopee un formidabile alleato per frenare il potere e le ambizioni dell'aristocrazia regnicola e, in questo modo, tenere più saldamente le redini del Regno. Ma nel corso del tempo i togati, approfittando di questa posizione di preminenza, non solo avevano ampiamente ridimensionato il ruolo della nobiltà di spada nel governo del reame, di fatto rendendola del tutto irrilevante, ma erano riusciti a prevaricare anche lo stesso potere centrale madrileno. Proprio per questi motivi, il Regno di Napoli della prima età moderna è stato definito, a ragione, come *respublica dei togati*: espressione usata da Pier Luigi Rovito proprio per rimarcare il predominio che il ministero togato era riuscito ad acquisire sul governo del Paese, approfittando dell'assenza fisica del sovrano dal Regno (P.L. Rovito, *Respublica dei Togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento* Napoli 1981, *passim*). Fu

dipendeva ovviamente dal ruolo predominante che il re e i suoi ministri erano riusciti a guadagnarsi nella scelta degli uomini da destinare alle magistrature locali, e dalla capacità di limitare in questa funzione l'influenza delle alte magistrature, imponendo di fatto alla Real Camera, nella maggior parte dei casi, i nomi graditi al sovrano<sup>63</sup>. A tal proposito, Spagnoletti ha proprio evidenziato come «la funzione di una carica pubblica [venisse] vista, dal Re in testa, come comodo strumento per ricompensare i più svariati meriti»<sup>64</sup>. Grazie all'uso delle cariche pubbliche locali – in particolar modo i governatorati di spada e cappa, che non richiedendo il grado dottorale, meglio si prestavano a tale scopo – come benefici da attribuire a chi aveva reso i propri servizi alla corona, il sovrano poteva legare a sé e garantirsi la fedeltà della classe dirigente delle province<sup>65</sup>. Certo gli ufficiali erano ben consapevoli che le loro carriere e la loro fortuna erano legate al volere del sovrano e, di fatti, era a lui e ai ministri del suo governo che ostentavano piena ed assoluta fedeltà.

## 6. *La Istoria e il Codice delle leggi del Regno di Napoli*

A partire dal 1791, il de Sariis iniziò a pubblicare quella che è certamente la più impegnativa e la più importante delle sue opere, il *Codice delle Leggi del Regno*

---

proprio con questo potere che Carlo di Borbone si dovette scontrare nel tentativo, in buona parte fallito, di accentrare tutti i poteri nelle sue mani e di riformare in senso assolutistico il suo regno. Tra i vari studi su questi temi si rinvia a, R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 1996, parte I, §§ 3-4 e pp. 302 ss; Id. *I magistrati al potere nella Napoli del '500. Alle origini della crisi giuridica italiana*, in L. de Rosa (cur.), *Gli inizi della circolazione della carta moneta e i banchi pubblici napoletani nella società del loro tempo (1540-1650)*, Napoli, Istituto Banco di Napoli, 2002, pp. 110-142; Id. *Erudizione giuridica e crollo dell'antico regime. Profilo di Domenico Alfeno Vario*, in Esposito – Spinelli (curr.), *Domenico Alfeno Vario cit.*, pp. 163-199, sul ministero togato v. pp. 182-188; A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli. 1505-1557*, I e II, Napoli 1983, *passim*; Id. *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988, pp. 3-212; P.L. Rovito, *Il Viceregno spagnolo di Napoli*, Napoli 2003, *passim*.

<sup>63</sup> Se ciò era facilmente possibile per le piazze di giudici e governatori locali, più complessa appare invece la questione per le cariche di regi uditori, che certamente richiedevano personale con una maggiore preparazione ed una certa esperienza. Al riguardo, Spagnoletti ha evidenziato come per questi uffici la Real Camera fosse comunque riuscita a correggere l'iniziativa del re, impedendo che i posti di regio uditore fossero assegnati a raccomandati non qualificati e garantendo, così, la funzionalità delle udienze provinciali (Spagnoletti, *Giudici e governatori regi cit.*, 423).

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> Sul punto si veda, *ivi*, pp. 420-423.

di Napoli<sup>66</sup>. Nell'arco di sei anni, infatti, riuscì a portare alle stampe una raccolta completa, ordinata e sistematica di tutte le fonti legislative di *ius regium*<sup>67</sup>. L'opera era divisa in dodici libri, ai quali si accompagnavano due epitomi, poste una all'inizio ed una alla fine della raccolta: la prima, composta da tre volumi, era un compendio di storia generale del Regno di Napoli da usare come guida utile per avere un quadro sintetico dell'evoluzione storica delle fonti di diritto patrio<sup>68</sup>; la seconda era un accurato ed utile compendio delle materie e degli argomenti normativi contenuti nel *Codice*, da usare come guida indispensabile per districarsi più facilmente nel coacervo di fonti regnicole raccolte nei vari libri. Il termine *Codice*, che il de Sariis usò per battezzare la raccolta, non è ovviamente da intendersi in senso moderno, ma è un chiaro omaggio, così come la divisione

<sup>66</sup> A. de Sariis, *Codice delle leggi del regno di Napoli* [v.13], Napoli, presso Vincenzo Orsini e dal medesimo si associa nella sua stamperia dirimpetto il Divino Amore, 1792-1797.

<sup>67</sup> Questa raccolta, come le altre che l'avevano preceduta, metteva insieme e riordinava fonti normative scritte, espressione della volontà e della potestà legislativa del sovrano. Il diritto patrio di un regno, lo *Ius Regni*, era l'espressione di tutte le fonti normative che caratterizzavano l'ordinamento giuridico di uno stato, comprese quindi anche quelle giurisprudenziali e consuetudinarie, che, nel corso dei secoli, molto peso ebbero nella formazione dei diritti nazionali. Per questo, appare più corretto in riferimento a queste raccolte, parlare di *ius regium*, il diritto del re, piuttosto che di *ius Regni*. Proprio a tal riguardo, scrive Italo Birocchi che, «*ius patrium* non si identifica con *ius regium* (semmai con *ius Regni*, come in Francia, ad esempio, o nel Regno di Napoli) e designa un insieme di fonti normative, evidentemente operanti entro un sistema pluralistico» (I. Birocchi, *La formazione dei diritti patrii nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in Birocchi - Mattone (curr.), *Il diritto patrio* cit., pp. 17-71, per il testo citato v. p. 37). Sullo *ius Regni* napoletano, v. *supra*.

<sup>68</sup> A. De Sariis, *Dell'Istoria del Regno di Napoli*, [3], Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1791-1793. Al termine del terzo tomo, il de Sariis attribuiva espressamente questa funzione all'Istoria. Scriveva infatti: «Eccoci nel fine della nostra Istoria Civile e Politica del Regno di Napoli, la quale farà di guida, e schiarimento al Codice delle Leggi del medesimo...», ivi. t. III, p. 374. Data alle stampe con il titolo *Dell'Istoria del Regno di Napoli*, l'opera si componeva di tre volumi divisi in quattro parti: nella prima si trattava *dello Stato antico di queste Regioni insino a che presero forma di Regno*, e vi si discorreva dell'origine di Napoli, della sua storia sotto i Romani, e della dominazione gota e longobarda; nella seconda si tratta *dello Stato moderno di queste Regioni, che da Normanni lor si diè forma di Regno*, in cui si parla della fondazione del Regno da parte dei Normanni e delle dominazioni sveva, angioina ed aragonese; nella terza si tratta *dello Stato medio del Regno di Napoli governato da Vicerè, sotto il dominio degli Austriaci*, in cui si parla della nascita del vicereame con Ferdinando il Cattolico e della dominazione Asburgica fino al regno di Carlo VI d'Austria; nella quarta ed ultima parte si tratta, infine, *dello Stato novissimo del Regno di Napoli governato da proprj Re Borbonici*, in cui si parla del governo di Carlo di Borbone e Ferdinando IV fino al 1791, con la descrizione del viaggio dei sovrani napoletani per le nozze tra l'Arciduchessa Clementina ed il Principe ereditario Francesco di Borbone. L'autore dà una compiuta descrizione del contenuto dell'opera nell'introduzione al primo tomo, ivi, I, Introduzione, pp. VI-X.

in dodici libri, alla tradizione del *corpus* legislativo giustiniano, dove il *Codex* raccoglieva appunto le fonti legislative emanate nel corso dei secoli dagli imperatori romani.

L'epitome di storia patria, posta come introduzione generale alla raccolta, rivela non solo il gusto neumanistico dell'autore verso il passato, peraltro ampiamente dimostrato dagli argomenti che caratterizzano le altre sue opere, ma anche la piena consapevolezza che l'evoluzione storica è una delle dimensioni precipue del diritto, tanto da affermare che:

... per comprendersi bene lo spirito della legge, fa di mestiere che si sappia la storia<sup>69</sup>.

Dunque, quella che potrebbe sembrare un'opera autonoma ed indipendente dal *Codice delle Leggi*, era, nelle intenzioni del magistrato lucano, parte integrante di un progetto unitario e come tale venne presentato dall'editore Vincenzo Orsino al Cappellano Maggiore, per ottenerne la revisione e l'*imprimatur*<sup>70</sup>.

Proprio perché considerata un fondamentale ausilio alla lettura e allo studio del *Codice*, e non un'opera a sé stante, l'autore decise di realizzare, così come aveva fatto con la *Ricreazione per la gioventù*, un compendio delle principali opere di storia patria scritte da altri autori: al riguardo, il de Sariis precisò chiaramente nell'introduzione alla raccolta di leggi che si era determinato «di scriver questa [la *Istoria*] a forma di Epitome, ritraendola da' migliori Autori, de' quali sovente mi avvalgo de' loro periodi»<sup>71</sup>. In realtà, come risulta chiaramente da un attento esame dei relativi testi, fece ricorso in maniera preponderante alla ben più famosa *Istoria civile del Regno* del Giannone, della quale scriveva: «la più pregevole vien comunemente riputata, e tal per verità è, quella dell'Autore della Storia

---

<sup>69</sup> Ivi, p. III.

<sup>70</sup> Questa la richiesta di *imprimatur* presentata dallo stampatore: «Vincenzo Orsino pubblico Stampatore di questa Fedelissima Città, supplicando umilmente espone all'E. V. come desidera dare alle stampe un'Opera, il cui titolo è: *Istoria del Regno di Napoli e Codice delle Leggi*; pertanto ne supplica la M. V. commettere la revisione a chi meglio stimerà, e l'avrà quam Deus», ivi, f. 1. Che l'*Istoria* fosse parte integrante del *Codice*, è ravvisabile anche nell'epitome finale che, oltre all'indice dei titoli del *Codice*, contiene anche l'indice generale dei capitoli dell'*Istoria*, A. De Sariis, *Epitome o sia Indice generale della Storia e del Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis con ordine alfabetico*, Napoli, Presso Vincenzo Orsini, 1797, pp. 3-17.

<sup>71</sup> Ivi., t. I, *Introduzione*, p. III. Scriveva il Canonico Salvatore Ruggero, incaricato della revisione dell'opera ai fini del rilascio del nulla osta per l'*imprimatur*, che l'opera ha «... il pregio di raccorre da migliori Storici tutto ciò che riguarda così gli antichi, come i mezzani ed ultimi tempi queste nostre Regioni...». Ivi, I, f. 2.

Civile, il quale fu il primo che scrivesse una Storia esatta dell'uso ed autorità, che nel nostro Regno ebbero le leggi Romane, e de' varj accidenti delle altre leggi...»<sup>72</sup>.

La parte sicuramente più originale, frutto integrale della mente del de Sariis, riguardava gli eventi immediatamente precedenti la pubblicazione dell'opera, quindi non trattati dagli autori che il magistrato materano aveva usato per il suo compendio: era, in particolare, l'ultimo paragrafo dedicato al viaggio dei sovrani napoletani a Vienna per le nozze del principe ereditario Francesco con l'arciduchessa Clementina, che per lo stile della scrittura ed i contenuti risulta chiaramente diverso dal resto dell'opera, realizzato compendiando i testi delle altre *Istorie*, ed appare più che altro una cronaca celebrativa della famiglia reale<sup>73</sup>.

A partire dal 1792, dalla stamperia dell'Orsini incominciò ad uscire il *Codice* vero e proprio, con la promessa azzardata, e di fatti non mantenuta, di procedere alla pubblicazione di un tomo ogni due mesi<sup>74</sup>: di fatti, bisognerà attendere il 1797 per vedere l'opera pubblicata nella sua interezza. La ragione

<sup>72</sup> Ivi, I, *Introduzione*, p. III. A titolo esemplificativo si riporta un passo della *Istoria* del Giannone, posto a confronto con il medesimo passo della *Istoria* del de Sariis: «In questi tempi si fece da' Giureconsulti di Milano quella compilazione de' Libri feudali che con progresso di tempo acquistò in Europa, ed in tutte l'Accademie e Tribunali del Mondo cristiano tanta autorità e vigore, che fu reputata, come una delle parti della ragion civile; essendo stati aggiunti i libri de' Feudi alle leggi romane, i quali dopo le Novelle di Giustiniano, costituiscono oggi la decima Collazione: non che veramente i libri feudali fossero del corpo della region civile, e perciò se ne fosse formata la decima collazione, come reputarono Giasone e Bartolo, ed altri nostri Dottori, ripresi perciò da Molineo; ma perché la loro autorità fu tanta, che meritano essere uguagliati a' libri delle leggi civili de' Romani [...] e poichè, siccome nell'altre cose, i costumi delle città sono varj e diversi, così ancora avvenne de' Feudi, che in una città d'Italia si regolavano d'una maniera; ed in un'altra, in altro modo», P. Giannone, *Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone*, Milano, per Niccolò Bettoni, 1821, vol. IV, l. XIII, cap. III, *Della compilazione de' libri feudali; e loro Commentatori.*, pp. 148 - 149.; «In questi tempi si fece da' Giureconsulti di Milano quella Compilazione de' libri Feudali, che con progresso di tempo acquistò in Europa, ed in tutte le Accademie, e Tribunali del Mondo Cattolico, tant'autorità e vigore, che fu riputata come una delle parti della ragion civile, essendo stati aggiunti i libri de' Feudi alle leggi Romane, i quali, dopo le Novelle di Giustiniano, costituiscono la decima Collezione non per altro, che per la sola autorità che meritavano esser uguagliati a' libri delle leggi civili de' Romani [...] e poichè i costumi delle Città eran varj, così avvenne che in una Città si regolavano d'una maniera, ed in un'altra di diverso modo», De Sariis, *Dell'Istoria del Regno* cit., t. I, Par. II, cap. V, § II *Compilazione, uso, ed autorità de' Libri Feudali*, p. 288. Come si evince dal confronto dei due testi, l'opera di sintesi del de Sariis avviene riportando quasi integralmente il testo del Giannone, emendandolo in alcune parti ed in altre riassumendolo.

<sup>73</sup> Ivi, t. III, Par. IV, cap. II, §II *Viaggio de' Sovrani di Napoli per Vienna; e Sponsalizio del principe ereditario delle Sicilie Francesco coll'Arciduchessa Clementina*, pp. 359-374.

<sup>74</sup> «e si primette in ogni due mesi dare un Tomo», *Codice delle Leggi* cit. t. I, l. I, Prefazione, f. 2r.

che spinse il de Sariis ad impegnarsi in un lavoro così complesso ed arduo fu, come al solito, la necessità di dare ordine sistematico «alla mole di Leggi Patrie» che alla fine del Settecento aveva raggiunto il massimo della sua espansione e che ancora non si era riusciti a ridurre a giusta e chiara forma. Come affermava l'autore, «la mole delle Leggi Patrie dettate da tanti Sovrani nel corso di più di sei secoli e mezzo, se non è maggiore, almeno l'è uguale alle Leggi degli antichi Romani, di maniera che sgomenta ognuno nel mirarle in tanti e diversi volumi, senza ordine di materie, né di unione...»<sup>75</sup>. Ciò, ovviamente, provocava non pochi disagi ai pratici ed ai giuristi, che «neppure se ne ave l'intera cognizione, o almeno con istenti e pene devono andar in cerca, ne' casi, di rinvenirle in diversi volumi, e alle volte non se ne avea l'intendimento senza consultar gli Espositori, dei quali non tutti hanno il modo di acquistare»<sup>76</sup>.

Tutto questo dovette apparire ancor più sconveniente ad un pratico del diritto come Alessio de Sariis, che, in qualità di ufficiale regio, aveva sicuramente bisogno di confrontarsi quotidianamente con le fonti legislative del Regno. In realtà, la sensibilità del magistrato materano verso la sistemazione delle fonti di *ius regium* vantava radici più profonde, rinvenibili già nel 1760, quando pochi mesi prima di ottenere il dottorato in *utroque iure*, supplicò il Re di concedergli l'autorizzazione per la pubblicazione di un supplemento di prammatiche promulgate successivamente all'ultima raccolta del 1718<sup>77</sup>. La supplica presentata dal giovane laureando fu inviata alla Real Camera perché si esprimesse sull'opportunità di concedere l'*imprimatur*, ma dalle consulte di quel supremo consiglio non sembra che la richiesta fosse stata presa considerazione. Quand'anche fosse stata esaminata, è comunque certo che la supplica di *imprimatur* presentata dal de Sariis non trovò accoglimento, come dimostra il fatto che non pubblicò mai un tale supplemento: probabilmente la Real Camera non ritenne degna di attenzione la proposta di mettere mano alle prammatiche del Regno proveniente da un giovane studente, che peraltro non si era ancora addottorato. Tuttavia, la richiesta avanzata da quello che all'epoca era ancora un giovane laureando è oltremodo indicativa di come non solo il mondo della

<sup>75</sup> Ivi, f. 1r.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> Il riferimento alla richiesta del de Sariis è contenuto nel dispaccio con cui la Segreteria dell'Ecclesiastico aveva inoltrato la supplica del giovane laureando alla Real Camera di Santa Chiara. Questo dispaccio, di cui si riporta di seguito il testo integrale, è stato trascritto nei registri della stessa Segreteria, nei quali venivano annotati in copia tutti i dispacci in uscita da quegli uffici: «D. Alexo [sic] de Sariis Suplica al Rey enincluso memorial se le permita pueda remprimir un Suplimento Cronologico de Pragmaticas que son sueltas dela ultima Colacion de l'año 1718. Su Magestad me hà mandado remitirla à [...] paraque la Camara l'informe con loque se le ofrecieze y pareciere esta Suplica [...] a' 22 de sett. 1760 = C. de Marco» (ASNa, *Ministero degli Affari Ecclesiastici, Segreteria dell'Ecclesiastico, R. Dispacci*, b. 266, pp. 120r-121v).

prassi forense, ma anche quello degli studi giuridici avvertisse ormai come strettamente necessaria e urgente la pubblicazione di una raccolta aggiornata di legislazione.

Nel momento in cui il de Sariis aveva richiesto il permesso di stampare un supplemento delle prammatiche più recenti, erano passati ben quarantadue anni dalla pubblicazione dell'ultima raccolta, quella appunto del 1718<sup>78</sup>: di conseguenza, le prammatiche che furono costantemente promulgate a partire da quell'anno, non trovando posto nelle compilazioni precedenti, continuarono a circolare in fogli sciolti. Tutto ciò, ovviamente, non solo rese particolarmente complessa la loro consultazione, ma dovette anche creare ai giuristi problemi di non scarsa rilevanza, se solo si considera il fatto che tra le leggi che non avevano trovato sistemazione in una raccolta ordinata, vi erano le importantissime prammatiche emanate a partire dagli anni Trenta del secolo da Carlo di Borbone, con le quali il sovrano spagnolo aveva introdotto una serie di riforme incisive dell'ordinamento giuridico e dell'assetto economico e sociale del regno<sup>79</sup>.

Questa lunga assenza di una nuova e aggiornata collezione delle prammatiche è da imputare essenzialmente al tentativo di Carlo di Borbone e dell'allora segretario di giustizia e grazia, il toscano Bernardo Tanucci, di varare anche nel Regno di Napoli un codice di leggi patrie, su modello di quello promulgato

---

<sup>78</sup> Tra il XVI e il XVII, nel regno videro la luce numerose edizioni, non ufficiali, delle raccolte di queste importanti fonti normative, tipiche del Regno di Napoli. La pubblicazione costante di nuove collezioni consentiva quantomeno di tenere il repertorio normativo aggiornato alle prammatiche che in continuazione venivano promulgate dal Consiglio Collaterale, in particolare durante il vicereame spagnolo, quando la quantità di queste fonti aumentò sensibilmente. Giuristi napoletani illustri del calibro di Prospero Caravita, Fabio d'Anna e Scipione Rovito avevano legato i loro nomi ad alcune di queste compilazioni normative, la più importante delle quali può essere considerata in un certo senso quella pubblicata da Biagio Aldimari e Carlo Calà nel 1682: fu quest'ultima, infatti, a rappresentare, in assenza di altre edizioni successive, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo forense fino alla seconda metà del Settecento. Il suo ultimo aggiornamento fu realizzato con il supplemento pubblicato nel 1718 dal regio stampatore Secondino Porsile. Su questi punti e, più in generale, sulle diverse edizioni delle collezioni di prammatiche che si sono succedute a Napoli tra Cinquecento e Seicento si vedano, Vario, *Pragmaticae* cit., I, pp. VII-XII; Lorenzo Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, I, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1803 I, pp. V-IX; Rovito, *Respublica* cit., pp. 401-463; M. Santoro, *Collezione di prammatiche napoletane: l'edizione cervoniana del 1772*, in Esposito - Spinelli (curr.), *Domenico Alfeno Vario* cit., pp. 17-39, sul punto in questione, pp. 21-29.

<sup>79</sup> Sul riformismo settecentesco nel Regno di Napoli si rinvia, in particolar modo a, R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968; Id, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone* cit.

alcuni anni prima dal re di Sardegna, Vittorio Amedeo II<sup>80</sup>. L'obiettivo era quello di realizzare un testo normativo agile ed organico, che compendiasse in sé il diritto patrio napoletano estrapolato dalla miriade di fonti di diritto regio che si erano venute accumulando caoticamente nel corso dei secoli. Sebbene agli inizi i lavori, avviati alla fine degli anni Trenta e guidati dal professore dell'Università di Napoli, Giuseppe Pasquale Cirillo, procedessero con un certo ritmo, giungendo anche a produrre la bozza di un progetto generale, essi tuttavia si arenarono miseramente – grazie soprattutto al boicottaggio messo in atto dall'ancora influente ministero togato – terminando in un nulla di fatto che per decenni aveva bloccato qualsiasi altro tentativo di pubblicare una raccolta aggiornata di leggi patrie<sup>81</sup>.

<sup>80</sup> Di ciò dava notizia Bartolomeo Intieri, agente diplomatico del Granducato di Toscana presso la corte di Napoli, che in una lettera scriveva che re Carlo aveva dato ordine di «formare un ristretto di tutte le Regie Prammatiche del Regno fattesi nei scorsi governi a tenore delle prammatiche della Corte di Torino» (il testo della lettera è riportato in, R. Ajello *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione Carolino*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, p. 213; sul punto si veda anche, Id, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, p. 95). Sempre Ajello ribadisce espressamente che la compilazione del Cirillo era stata «modellata su quella Giustiniana e sulle costituzioni piemontesi» (Id, *Cirillo, Giuseppe Pasquale*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV). Sulle c.d. *costituzioni piemontesi*, pubblicate in tre diverse edizioni nel corso del Settecento e divenute un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli Stati italiani, si rinvia ai seguenti studi: M. Viora, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna) 1723-1729-1770. Storia esterna della compilazione*, Torino 1928; F. Micolo, *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola corte*, Milano 1984; G.S. Pene Vidari, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude, 1723*, Milano 2002; I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, pp. 53-95.

<sup>81</sup> Il progetto fu affidato sin dall'inizio a Giuseppe Pasquale Cirillo, a cui in seguito fu affiancata anche una giunta composta da eminenti esponenti del ceto togato, fra i quali si annoverano Francesco Rapolla e Giuseppe Aurelio de Gennaro (notizie sui diversi giuristi che entrarono a far parte della giunta del codice sono fornite da Elia Serrao in, *Jos. Paschalis Cyrilli antecessoris Codicis Legum Neapolitanarum libri XII. Cura et studio editi Aelii Serrai J. C., Neapoli, Ex Typographia, et Sumptibus Vincentii Ursini, 1789, praefatio*, p. XXXIII). Nel corso degli anni in cui la giunta rimase operativa, il Cirillo riuscì quantomeno a portare a termine la bozza provvisoria del codice che, come il *Codex* di Giustiniano si sarebbe dovuto suddividere in dodici libri, in cui le singole materie erano così ripartite: I materia ecclesiastica; II Tribunali Supremi; III magistrature provinciali e locali; IV procedura civile; V giudizi speciali (esecutivo, nunciazione di nuova opera) lettere di cambio, *bonorum cessio* ecc.; VI donazioni *propter nuptias*, senatoconsulto velleiano, compravendita ecc.; VII successione; VIII diritto e procedura penale; IX fisco, venalità delle cariche e contrabbando; X amministrazione dei comuni; XI annona; XII stampa, notai, carceri ecc. Come noto, il progetto fu inizialmente scritto in latino, ma, a partire dalla stesura del sesto libro, la giunta impose che venisse scritto sia in latino che in italiano. I principali studi sui lavori e la genesi del *codice carolino* sono stati condotti da Raffaele Ajello, che li ha condensati principalmente nei seguenti contributi:

La presa d'atto che il progetto del c.d. *codice carolino* fosse ormai abortito e la necessità, sempre più impellente, di offrire ai forensi strumenti organici e aggiornati in cui reperire le fonti di *ius regium*, diede impulso negli anni Settanta del Settecento ad una serie di nuove e fruttuose iniziative editoriali di natura privata. Se il governo non era in grado di fornire al foro gli strumenti adatti al suo lavoro, allora occorreva che questa lacuna fosse quanto meno colmata, come nei secoli precedenti, dall'iniziativa privata dei giuristi e degli stampatori.

Fu così che tra il 1772 e il 1773 videro la luce per i tipi di Antonio Cervone, una nuova raccolta in quattro volumi delle prammatiche regie, che andava di fatto a sostituire in toto quella seicentesca di Aldimari e Calà con gli annessi supplementi, e anche una riedizione del *Liber Augustalis* di Federico II, la pietra miliare di tutto lo *ius Regni* napoletano, comprendente anche i capitoli e riti angioini e le prammatiche aragonesi<sup>82</sup>: curatore di questo ambizioso progetto editoriale fu il già menzionato Domenico Alfeno Vario, che aveva dato prova di sapersi destreggiare con le fonti di *ius regium* e, più in generale, dello *ius Regni*, pubblicando solo qualche anno prima, nel 1767, un manuale di diritto patrio

---

*Preilluminescenza giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovine, 1968; *Legislazione e crisi* cit.; quest'ultimo è stato ripubblicato con qualche aggiornamento in, *Arcana juris* cit., pp. 27-108.

<sup>82</sup> La raccolta di prammatiche si componeva di quattro volumi, in cui le fonti erano raccolte in 238 titoli, rubricati per argomento e collocati in ordine alfabetico. Ogni volume conteneva un indice alfabetico dei titoli, mentre il quarto ed ultimo volume conteneva in aggiunta un indice cronologico completo delle prammatiche e dei sovrani che le avevano promulgato, partendo dalle più risalenti del Quattrocento, fino ad arrivare a quelle emanate da Ferdinando IV, ed un *Index rerum et verborum*. La raccolta fu inoltre aggiornata alle prammatiche promulgate successivamente al 1718, cosa che impose un aggiornamento dei titoli e la creazione di rubriche nuove, con il conseguente stravolgimento dell'ordine e della numerazione prevista dalla ristampa muziana delle prammatiche dell'Aldimari. D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, [4], Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1772-1793. Per quanto riguarda invece l'edizione del *Liber Augustalis*, il volume pubblicato dal Cervone (*Constitutionum Regni Siciliarum, Libri III*, Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1773; di quest'opera esiste anche un'edizione anastatica edita dalla casa editrice Rubbettino, Soveria Mannelli 1999) si limitava a riproporre l'ultima edizione stampata dal Muzillo nel 1590, curata e finanziata da Niccolò de Bottis. Il progetto editoriale si concludeva con il secondo volume in cui erano raccolte tutte le altre fonti di *ius regium* promulgate fino alla prima metà del Cinquecento, e benché i due volumi presentino frontespizi e titoli sostanzialmente diversi, fanno comunque parte di un unico piano editoriale. Le fonti ivi contenute erano essenzialmente i capitoli dei sovrani angioini e i riti della Gran Corte della Vicaria fatti raccogliere nella prima metà del Quattrocento dalla regina Giovanna II, oltre che le prammatiche dei sovrani aragonesi, di Ferdinando il Cattolico e alcune prammatiche promulgate da suo nipote Carlo fino al 1540 (*Capitula Regni Utriusque Siciliae. Ritus Magnae Curiae et Pragmaticae*, Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1773: anche di quest'opera è stata realizzata un'edizione anastatica, Soveria Mannelli 1999).

napoletano, tra i primi ad inaugurare, insieme a quello scritto dal sacerdote Oronzo Fighera nel 1766, un filone editoriale che avrà una certa fortuna nel corso della seconda metà del Settecento<sup>83</sup>.

Il lavoro del Vario e del Cervone, dunque, si andò concentrando in particolar modo sulle tradizionali fonti normative regie che, partendo dalla costituzioni normanno-sveve giungevano fino alle prammatiche asburgiche e borboniche, ma mise da parte una fonte che, pur sembrando di minore importanza, aveva invece raggiunto, proprio sotto il regno dei Borbone, un'assoluta rilevanza, tanto da diffondersi in maniera capillare nell'ordinamento giuridico napoletano: ci si sta riferendo ovviamente ai *reali dispacci*. Queste fonti normative, che proliferarono ampiamente nel Settecento sotto i regni di Carlo e di Ferdinando, erano tendenzialmente atti inviati su iniziativa diretta del re, e dei suoi segretari di stato, su impulso di magistrati e regi ufficiali o su richiesta dei sudditi, per definire delle controversie o per fondare nuovo diritto<sup>84</sup>. In genere, la spedizione dei dispacci era determinata dall'esigenza di risolvere questioni specifiche, relative a determinati affari o determinati soggetti, arrivate in qualche modo all'attenzione del sovrano e la cui soluzione o previsione normativa, in quanto espressione diretta della volontà del re, poteva assumere vigore di legge anche per casi analoghi<sup>85</sup>.

<sup>83</sup> D. A. Vario, *Institutionum iuris Neapolitani Libri IV*, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1767. In realtà, dei quattro libri previsti fu portato alle stampe solo il primo, probabilmente a causa della censura ecclesiastica che aveva bloccato il prosieguo dell'opera. Sulle *Institutiones* del Vario v. I. del Bagno, «Nisi utile est quod agimus, stulta est gloria». *Le Institutiones juris neapolitani di Domenico Alfeno Vario*, in Esposito - Spinelli (curr.), *Domenico Alfeno Vario* cit., pp. 201-233; su quest'opera e, più in generale, sulla manualistica di diritto patrio napoletano v. Miletta, *Peregrini in patria* cit., pp. 456-481. In relazione, invece, alla manualistica napoletana del Settecento con specifico riferimento al settore penalistico, v. F. Maradei, «Dal foro alle cattedre». *Itinerari della manualistica penale nel Settecento napoletano tra autonomia didattica e sperimentazioni sistematiche*, in «Historia et Ius», XIX (2021), paper 8. Sulla vita del Vario si rinvia a quanto già detto in precedenza.

<sup>84</sup> A tal riguardo, Giuseppe Maffei, per delineare le funzioni di queste fonti scriveva che esse venivano generalmente spedite «quum rex sua sponte, vel magistratum relationibus, vel privatorum precibus solitus sit vel litibus finem imponere, vel novum jus condere» (G. Maffei, *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum, pars prior*, Napoli, apud Michaellem Migliaccio, 1792, *Prolusio historica*, cap. IV, XXVIII *Rescripta*, p.51).

<sup>85</sup> A questo proposito, Gaspare Capone, giurista napoletano dell'Ottocento e precettore del futuro Ferdinando II, precisava che non tutti i dispacci potevano vantare forza di legge generale: questi, infatti, potevano avere ad oggetto le questioni più disparate, magari solo la semplice richiesta di un'informazione, di un parere o di una consulta alla Real Camera o a qualche altro tribunale del Regno, e, pertanto, non necessariamente contenevano una disposizione normativa. I dispacci possedevano *vis legis* solo quando esprimevano un principio normativo generale, cioè quando il sovrano emanava il dispaccio introducendo una norma che poteva avere portata generale: per tale motivo erano detti anche *dispacci per Punti*

A colmare la lacuna determinata dalla mancanza di una raccolta ordinata di queste fonti ci pensò un giurista e sacerdote originario, come il Vario, di Sala Consilina, Diego Gatta, il quale tra il 1773 e il 1777 diede alle stampe una corposa collezione di reali dispacci, divisa in ben undici volumi, ma che, in realtà, sarebbe potuta certamente diventare più ampia se nel 1777 non fosse intervenuto un provvedimento regio che ne sospese la pubblicazione<sup>86</sup>. I ben undici tomi che formavano quest'opera, costituiti mediamente da circa seicento pagine ciascuno, rendono facilmente l'idea dell'enorme quantità di dispacci che fino agli anni Settanta del Settecento erano stati spediti dalle Segreterie di Stato e lasciano anche ben intendere quali potessero essere le difficoltà che resero assai arduo e difficile il lavoro di raccolta e di riordino di queste fonti.

Di fatti, il risultato fu quello di un'opera che non si prestava ad una facile e agevole consultazione e che, anzi, può essere sicuramente definita caotica e disorganica<sup>87</sup>: fu, forse, anche per questo motivo che il re decise di proibirne la continuazione<sup>88</sup>.

#### 7. segue: contenuti e sistematica del Codice delle leggi

L'insuccesso del progetto di codificazione carolino fu, quindi, in parte colmato dall'iniziativa privata di stampatori e giuristi. Queste, tuttavia, si limitarono a riordinare singole tipologie di fonti normative e, pertanto, non

---

*Generali*. Scriveva testualmente il Capone che, «quando i dispacci risolvevano punti generali per modo di regola, questi soli avevan forza di legge ne' casi simili» (G. Capone, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie all'Altezza Reale del Principe D. Ferdinando Duca di Calabria*, t. I, Napoli, dalla tipografia di Gabriele Argenio, 1854, CLIII, pp. 300-301).

<sup>86</sup> D. Gatta, *Reali Dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli*, [XI], Napoli, A spese di Giuseppe-Maria Severino-Boezio, 1773-1777. Per una biografia del Gatta v. Giustiniani, *Memorie storiche* cit., II., pp. 80-81; I. Del Bagno, *Gatta, Diego*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, p. 958.

<sup>87</sup> Lo stesso Lorenzo Giustiniani espresse giudizi alquanto negativi sulla raccolta del Gatta, scrivendo che «... per eseguirsi bene siffatta collezione, avrebbe dovuto l'autore aver tutto sotto gli occhi, onde farne la distribuzione sotto ciascuna rubrica, com'ei fece ne' primi quattro volumi, senza portarla poi oltre, formando i susseguenti addizioni, supplementi, ec. De' primi; che non poco imbarazza, chi abbia a ricorrere a siffatta collezione, e maggiormente perché vedesi sprovvista anche di un repertorio, che agevolasse al bisogno di rinvenire un qualche favorevole dispaccio» (Giustiniani, *Memorie storiche* cit., II, p. 80).

<sup>88</sup> A difesa del Gatta occorre tuttavia rilevare che la costante e alluvionale quantità dei dispacci spediti continuamente dalle Segreterie di Stato verso i destinatari più disparati, avrebbe reso difficile a chiunque realizzare una raccolta completa ed esaustiva di questi provvedimenti, tanto che lo stesso Giustiniani non aveva potuto fare a meno di riconoscere comunque al Gatta di essere «uomo assai laborioso» (*Ibidem*).

offrivano un quadro completo, generale e sistematico di tutto il diritto regio napoletano. Inoltre, sebbene la bozza che il Cirillo era riuscito a realizzare, prima che il progetto del codice carolino naufragasse, fosse stata pubblicata privatamente nel 1789 da uno dei suoi allievi, Elia Serrao, purtuttavia si trattava comunque di un testo non definitivo e, soprattutto non ufficiale, che non riportava, oltretutto, molte delle leggi che pur continuavano ad essere in vigore<sup>89</sup>.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, su tali problemi si soffermò anche l'attenzione del de Sariis, che, nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato locale, dovette certamente confrontarsi quotidianamente con le difficoltà di individuare nell'enorme coacervo di leggi patrie le norme da applicare ai casi concreti che venivano di volta in volta sottoposti alla sua attenzione e, oltretutto, non doveva essere di grande aiuto il fatto che le diverse fonti fossero sparse in varie e distinte raccolte.

Non a caso, nella prefazione al suo *Codice* il magistrato lucano ricordava «il bel disegno» promosso da Carlo di Borbone di riordinare tutte le fonti di *ius regium* in un'unica opera, indicando il fallimento di tale progetto come il motivo che lo aveva indotto a «secondare il pensiero di quel Saggio Re» impegnandosi «di tutto potere all'impresa di un lavoro sì laborioso»<sup>90</sup>.

Venendo dunque al *Codice delle leggi* e alla sua sistematica, ognuno dei dodici libri che la componevano erano dedicati ad una materia specifica. L'opera era così strutturata: Libro I, *Della Ragion Ecclesiastica, e sue pertinenze*; II, *Del dritto Pubblico: De' Trattati di Pace e di Commercio esteriore colle Potenze straniere*; III, *Dell'alto Dominio del principe nel creare i Magistrati e le Leggi*; IV, *Delle Regalie, de' Ministri d'Azienda, e del Real Patrimonio*; V, *De' Fiscali, dell'amministrazione delle Università, e della pubblica Annona*; VI, *De' Baroni e de' Feudi, e della ragion feudale*; VII, *Della Ragion Militare*; VIII, *Del pubblico commercio interiore per Terra, e per Mare, e della pubblica sanità*; IX, *Degli Officj pubblici, e degli Officiali*; X, *Delle Scienze e delle Arti*; XI *Dell'Ordine de' Giudizj, e delle Azioni*; XII, *De' Delitti privati, e pubblici, e delle Pene*.

Nella classificazione delle materie, si possono scorgere alcuni elementi di novità rispetto al panorama generale delle altre compilazioni napoletane: ciò in sintonia con gli sviluppi politici, culturali ed economici di un regno che, dopo

<sup>89</sup> L'avvocato calabrese Elia Serrao, che era stato allievo di Cirillo quando questi insegnava presso l'Università di Napoli, diede privatamente alle stampe le bozze del progetto di codice realizzato dal suo maestro, traducendo peraltro i primi libri che erano rimasti scritti nella sola versione in latino e introducendo l'edizione con un'ampia prefazione nella quale offriva anche una serie di notizie relative alla genesi del codice e allo stesso Cirillo (Cirillo, *Codices Legum Neapolitanarum* cit.). Sulla vita del Serrao v. Giustiniani, *Memorie storiche* cit., III, pp. 171-172.

<sup>90</sup> De Sariis, *Codice delle leggi* cit., I, prima pagina della *Prefazione*.

aver riacquisitato una propria autonomia, stava cercando di dare nuovi impulsi ai commerci, alle relazioni internazionali e alle scienze, attraverso una fitta rete di prammatiche e dispacci. Tra queste spiccano sicuramente il libro dedicato ai trattati internazionali di pace e commercio, in cui oltre ai *Foedera* già raccolti dal Vario, erano inseriti i più recenti trattati di commercio con l'Impero Ottomano, il Bey di Tripoli, l'Impero Russo e la Repubblica di Genova, e il Trattato di alleanza con la Gran Bretagna del 22 luglio 1793, stipulato contro la Francia repubblicana<sup>91</sup>; il libro dedicato alle norme in materia militare, ove si contengono soprattutto le prammatiche ed i dispacci dei Borbone volti a riorganizzare l'esercito e la flotta nazionale<sup>92</sup>; il libro dedicato alla disciplina dei commerci e della pubblica sanità, ove si contengono le norme che, in particolare, disciplinano il Supremo Magistrato di Commercio, i Consolati di Mare e di Terra, l'Ammiragliato, assicurazioni, banchi e mercati<sup>93</sup>; ed in fine il libro dedicato alle norme in materia di scienze ed arti, dedicato alla disciplina dei Collegi, dello *Studium* di Napoli, delle Accademie e dei dottorati<sup>94</sup>.

Ogni libro era suddiviso in titoli, rubricati per argomenti e seguiti da un sommario dei contenuti di ciascuna norma in essi raccolte, e all'interno di ogni titolo sono poi elencate le singole fonti, ordinate cronologicamente e contrassegnate dai sovrani che le avevano promulgate. Delle diverse tipologie di fonti normative raccolte ed inserite nel *Codice delle Leggi*, lo stesso de Sarii propone un elenco preciso: «furono dettate sotto diversi nomi: le prime si

---

<sup>91</sup> Ivi, l. II, *Del Dritto Pubblico: de' Trattati di pace, e di commercio esteriore colle Potenze straniere*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1794. Proprio in relazione a questo secondo libro, è interessante rilevare come fu pubblicato successivamente alla pubblicazione del terzo, avvenuta l'anno precedente, nel 1793. Di ciò si scusava l'editore nel libro terzo: «...Recherà forse meraviglia il vedere pubblicarsi questo, prima del Tomo secondo, il quale quantunque sia compito, per alcune lodevoli ragioni non ha potuto pubblicarsi ancora...», ivi, III, p. 438. È ragionevole supporre che le «lodevoli ragioni» di cui parla l'editore, siano attribuibili all'intenzione del de Sarii di offrire un testo il quanto più possibile aggiornato alla recentissima legislazione ed in questo caso al rilevante trattato di alleanza con l'Inghilterra e alle misure adottate contro i francesi edite proprio nel luglio del 1793. Gli avvenimenti cruciali che stavano sconvolgendo l'Europa di quel periodo, con la nascita della Repubblica francese, e la coalizione delle altre potenze formatasi contro i giacobini rivoluzionari, dovettero suggerire all'autore l'importanza di inserire nella raccolta queste norme e, pertanto, ritardare l'uscita del volume.

<sup>92</sup> Ivi, l. VII, *Della Ragion Militare*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1795. Sugli interventi intrapresi dai Borbone per riformare l'esercito ed il diritto militare, che erano finalizzati anche a creare tra i sudditi un senso di attaccamento alla patria e al re, si rinvia a, De Rosa, *Le riforme illuminate* cit.

<sup>93</sup> Ivi, l. VIII, *Del Pubblico commercio interiore per terra e per mare, e della pubblica sanità*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1795.

<sup>94</sup> Ivi, l. X, *Delle Scienze, e delle Arti, Napoli*, presso Vincenzo Orsino, 1796.

dissero Costituzioni: le seconde Capitoli: le terze Prammatiche<sup>95</sup>: le quarte Riti della G. C. della Vicaria, e Riti della Regia Camera della Sommaria: le quinte Arresti, o sien decreti generali della medesima regia Camera: le seste Capitoli o Grazie concesse alla Città di Napoli, al Regno e al Baronaggio: le settime Consuetudini<sup>96</sup>: le ottave Rescritti de' Principi, o sieno Dispacci<sup>97</sup>.

Al fine di collegare le singole norme alle leggi da cui erano tratte, furono poi aggiunte al margine del testo anche delle note che riportavano gli estremi della fonte di provenienza. Per quanto riguarda invece la lingua utilizzata, l'opera era interamente scritta e tradotta in italiano, ciò in quanto secondo il de Sariis era dovere per tutti conoscere le patrie leggi, cosa ovviamente resa quasi impossibile dall'uso ricorrente nella storia del Regno di idiomi ignorati dai più, e questa era la causa principale del fatto che la maggior parte di queste leggi era completamente sconosciuta ai sudditi, e tale ignoranza favoriva il formarsi di «una specie di cabala alla gente meno dotta»<sup>98</sup>. Tutte le fonti furono quindi

<sup>95</sup> Per le prammatiche il de Sariis usò chiaramente la raccolta del Vario. Infatti, i riferimenti al numero dei titoli ed al numero delle prammatiche rispecchia la rubrica realizzata da quest'ultimo per l'edizione del 1772, e non quella dell'Aldimari del Seicento. Ad esempio, il titolo nono del libro terzo sulle immunità degli ufficiali del Sacro Regio Consiglio, riporta come riferimento la prammatica I del titolo 109 *Immunitate Officialium S. R. C.*, esattamente come numerata e rubricata nell'edizione del Vario; o ancora, la prammatica di riferimento al titolo ottavo sull'ufficio del Sacro Regio Consiglio è indicata come prammatica I, tit. 174, *De officio Sacri Regii Consilii, et his, quae ipsi Tribunali incumbunt*, esattamente come numerata e rubricata dal Vario. Rispettivamente: ivi, III, tit. IX, *Dell'immunità degli Officiali del Sacro Regio Consiglio*, p. 136, e tit. VIII, *Dell'ufficio del Sacro regio Consiglio, e delle incumbenze dello stesso Tribunale*, p. 61; Vario, *Pragmaticae* cit., II, tit. CIX, *De immunitate Officialium S. R. C.*, pram. I, p. 352; tomo III, tit. CLXXIV, *De Officio Sacri Regii Consilii et his, Quae ipsi Tribunali incumbunt*, pram. I, p. 271.

<sup>96</sup> Lo *Ius Regni* vigente ancora ai tempi di de Sariis, non era costituito solo da fonti legislative regie, ma anche da *consuetudines approbatae*. A tal riguardo si possono citare le consuetudini feudali, che compongono la maggior parte del sesto volume sul baronaggio ed i feudi, e le consuetudini napoletane in materia civile e processuale, inserite dal de Sariis nell'undicesimo libro dei giudizi e delle azioni.: rispettivamente, *Codice delle Leggi*, VI, tit. XIII, *Delle Consuetudini Feudali di dritto comune secondo l'edizione volgata*, pp. 103-244; Ivi, XI, tit. XLIX, *Delle Consuetudini Napoletane*, pp. 221-268.

<sup>97</sup> Ivi, I, Prefazione, f. 1v.

<sup>98</sup> A tal proposito scriveva testualmente che «ogni Cittadino, ogni Suddito di qualunque condizione... è nel dovere di saper le Patrie sue Leggi, né l'ignoranza di esse loro scusa; e però devon i Principi Legislatori dettarle nell'idioma natio, e comune... solo nel nostro Regno di Napoli vennero sotto varj dominj dettate in Latino, Spagnuolo, e Italiano; cagion fu, ed è, che la maggior parte de' Sudditi non ne abbia di moltissime intera la scienza...», Ivi, f. 1v. Come noto il problema della comprensibilità delle leggi da parte dei soggetti destinatari delle norme e l'uso della lingua italiana in sostituzione del tradizionale latino, che era stata per secoli la lingua del diritto per eccellenza, tra i vari fu sollevato anche dal Cardinale de

direttamente tradotte in italiano ed in alcuni casi il de Sariis affiancò la traduzione al testo originale, ma solo «laddove fa d'uopo», come scriveva: questo accadeva, ad esempio, per il testo dei trattati stipulati con altri Stati stranieri, generalmente riportato su due colonne in lingua italiana e nella lingua della diplomazia del tempo, il francese<sup>99</sup>; oppure accadeva quando la traduzione si discostava parzialmente dal testo originario per renderlo conforme al diritto vigente, onde risultava più che opportuno offrire al lettore il testo normativo nelle sue due versioni, in modo da consentire di coglierne le eventuali differenze.

Il merito principale del de Sariis fu certamente quello di aver curato con attenzione e precisione la sistemazione del materiale normativo raccolto. La sua, infatti, pur essendo una consolidazione normativa, non si riduceva ad una mera e semplice compilazione di fonti, asetticamente ordinate secondo una sistematica cronologica o alfabetica, come erano state invece le raccolte precedenti delle singole fonti *di ius regium*.

Egli non si accontentò, quindi, di rimanere sulla superficie della legislazione regnicola, ma si calò letteralmente in quel coacervo di leggi patrie, tentando di ridurle in un sistema quanto più possibile unitario, di espungere quelle abrogate e non più in uso, di creare tra di esse collegamenti logici, di eliminarne o sintetizzarne le parti superflue e ridondanti. Come egli stesso tenne a precisare:

il superfluo, e l'inutile l'avemo reso all'oblio, cioè tutte le prefazioni, e tutte le leggi andate in disuso, o derogate con nuove leggi, formandone di esse solamente un trasunto, per aversene la notizia, e avvalersene in erudizione. Si è cercato di restringere in modo, che non resti oscurata la chiarezza, né diminuita la dispositiva imperante della legge. In ciascheduna si è registrata l'epoca, e l'Imperatore. Della concordanza, e discordanza di esse, o della spiegazione del vero senso in una parentesi se ne ave il dettaglio<sup>100</sup>.

Quello del magistrato materano non fu, dunque, un astratto e teorico vezzo

---

Luca nella *Difesa della lingua italiana*, ovvero, *Discorso in forma di risposta a lettera d'un virtuoso amico, che sia lodevole il trattare la legge, e le altre facoltà nella lingua volgare in occasione dell'opera del Dottor Volgare*, Roma, Dragonelli, 1675. A Napoli, in realtà, la questione era stata evidenziata già agli inizi del Seicento da Scipione Rovito, che nei suoi *Luculenta Commentaria*, esortava a non meravigliarsi se la maggior parte delle prammatiche da lui commentate fossero scritte in volgare, in quanto, se da un lato l'uso del volgare era necessario «ad evitandum varias interpretationes, et infinitas controversias», dall'altro era indispensabile «ut illae perspicuae, et manifestae sint [...] inperitis, et illitteratis» (S. Rovito, *Luculenta commentaria in singulas Regni Neap. Pragmaticas Sanctiones*, Neapoli, Apud Iacobum Gassarum, 1637, *Proemium*, n. 17, p. 2).

<sup>99</sup> Un esempio è offerto dal trattato di alleanza con la Gran Bretagna, Ivi, II, *Del Dritto Pubblico...*, tit. XXXXI, pp. 286-291.

<sup>100</sup> Ivi, *Prefazione*, ff. 1r-1v.

accademico, ma un lavoro concreto, segnato da un profondo spirito pratico e teso ad offrire non solo agli studiosi, ma anche e soprattutto al foro, uno strumento normativo che rispecchiasse fedelmente il diritto vivente praticato quotidianamente nelle istituzioni napoletane del tempo: per questo motivo il de Sariis non riportò le fonti *sic et simpliciter*, ma le manipolò al fine di adattare alla realtà normativa del presente. Molte le riassunse al fine di renderle più chiare, altre le privò delle parti abrogate o desuete, delle parti superflue ed inutili, delle prefazioni ridondanti<sup>101</sup>.

A titolo esemplificativo, si possono citare i *Riti della Gran Corte della Vicaria*, che l'autore ripulì dai riti desueti o abrogati, mentre del consistente preambolo della regina Giovanna II eliminò la lunga parte prettamente discorsiva, di nessuna rilevanza per quei tempi, mantenendo solo la parte di preminente rilevanza normativa, relativa al comando che la sovrana rivolse ai Tribunali del Regno, di osservare come sue leggi i riti da lei fatti compilare<sup>102</sup>.

In altri casi il de Sariis, al fine di attualizzare la norma, non tradusse alla lettera la fonte, ma ne offrì una versione sintetica ed aggiornata alla disciplina attuale e, a tal riguardo, si può riportare a titolo esemplificativo il testo del titolo primo del nono libro relativo agli uffici pubblici e agli ufficiali:

I Baglivi locali abbiano la facoltà di poter conoscere di tutte le cause civili, così reali, che personali, che non meritino pena afflittiva di corpo, o di mutilazione di membro. Testo *Locorum Bajuli, civiles causas omnes, reales, vide licet, et personales, quae super feudis, et rebus feudalibus minime moventur, ad jurisdictionem suam noverint pertinere super minimis etiam furtis, et aliis offensis, de quibus comprobati poenam sui corporis, vel ablationem membrorum incurrere non deberent, audientiam suam impartiri debebunt*<sup>103</sup>.

Come si evince dalla lettura della norma, il de Sariis non solo sintetizzò il testo latino della *const. Locorum Baiuli* [L.C. l. I, tit. LXV], ma eliminò dalla traduzione anche la competenza *super feudis, et rebus feudalibus*, che nel Settecento non era più affidata ai baiuli<sup>104</sup>.

<sup>101</sup> Scriveva il de Sariis: «Nell'applicarmi seriamente, mi prefissi quel sistema... con troncare l'inutile e l' superfluo, torre le prefazioni, accennar le contrarie, raccorciarle, e render più chiaro il loro sentimento...», de Sariis, *Istoria del Regno* cit., I, *Introduzione*, p. III.

<sup>102</sup> «Tutti gl'infrascritti Riti ed Osservanze, comandiamo, che si osservino in avvenire inviolabilmente ne' nostri tribunali della Gran Corte, e in quella del Vicario, e in ciascuna di esse, cassando e annullando tutti gli altri Riti ed Osservanze finora nelle dette Corti osservate», *Codice delle Leggi* cit., III, tit. XII, § 64, p. 219. Per il preambolo completo v. *Capitula Regni utriusque Siciliae* cit., p. 134.

<sup>103</sup> *Codice delle Leggi* cit., IX, tit. I, *Della giurisdizione del Baglivo, e de' danni dati*, p. 2.

<sup>104</sup> Tra i tanti esempi sparsi nel Codice, relativi a questo *modus operandi* dell'autore, possono essere individuati in: l. XI, *Dell'ordine de' Giudizj e delle Azioni*, Tit. XX, *Di coloro che negano il*

A completare l'opera di sistemazione e razionalizzazione delle fonti di *ius regium*, il de Sariis aveva pensato di realizzare un'epitome finale, ideata come vero e proprio testo di raccordo tra i diversi libri e le diverse materie che componevano la raccolta<sup>105</sup>.

Oltre al tradizionale indice dei titoli, accompagnati dalle relative rubriche<sup>106</sup>, l'*Epitome* conteneva anche l'indice generale *Dell'Istoria del Regno*, diviso per capitoli, ognuno contenente un piccolo sunto degli argomenti trattati<sup>107</sup>: ciò ad ulteriore riprova che, nei piani del de Sariis, *Codice* ed *Istoria* appartenessero ad un medesimo progetto editoriale.

Tuttavia, quello che rendeva veramente originale questa epitome era l'indice alfabetico delle materie, strumento di grande utilità per individuare velocemente la fonte che interessava nel *mare magnum* delle fonti normative di diversa natura che componevano la raccolta<sup>108</sup>. Per ogni termine, il de Sariis provvide a creare un breve sunto dell'argomento e dei relativi contenuti normativi e ne indicò gli estremi necessari per individuare la fonte completa nel *Codice delle Leggi*. Inoltre, l'indice per materia conteneva le fonti che l'autore non era riuscito ad inserire al momento della pubblicazione dei libri e le nuove leggi che nel frattempo continuavano ad essere emanate. Com'è evidente, tutto ciò era in perfetta sintonia con le intenzioni del de Sariis di offrire al pubblico non una semplice opera di storia legislativa, ma un'opera pratica, quanto più possibile aderente al diritto vigente.

## 8. Conclusioni

Il *Codice* del de Sariis, benché non mirasse esplicitamente a ricevere una pubblica sanzione, attirò sicuramente l'attenzione della corte di Napoli, che ne riconobbe implicitamente il merito e l'importanza: lo dimostra, come già detto, la particolare benevolenza del Segretario di giustizia e grazia, Saverio Simonetti, nel concedere al de Sariis la scelta dell'incarico, quando nel 1793 rifiutò la

---

*mutuo, deposito o prestito*, §1, p. 115, e nel l. VI, *De' Baroni e de feudi e, della ragion feudale*, L. III, *Delle Consuetudini Feudali (secondo la prima compilazione, che commenta Cujacio)*, tit. XIII, *Si definisce la parola Beneficium, e per quali cagioni si perde, o sia (In quibus causis feudum amittatur: seu: Beneficium quid sit, et quibus modis amittatur)*, p. 153.

<sup>105</sup> De Sariis, *Epitome o sia Indice generale della Storia e del Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis con ordine alfabetico*, Napoli, Presso Vincenzo Orsini, 1797.

<sup>106</sup> Ivi, *Indice de' Titoli Compresi ne' dodici Libri del Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, p. 18.

<sup>107</sup> Ivi, *Indice de' Capitoli compresi ne' Tre Tomi della Storia del Regno di Napoli*, p. 3.

<sup>108</sup> Ivi, *Indice delle materie Comprese nel Codice delle Leggi del Regno di Napoli con ordine Alfabetico, e con Leggi aggiunte posteriormente emanate*, p. 82.

promozione alla piazza d'Udienza di Teramo<sup>109</sup>, proprio per concentrarsi sulla pubblicazione del *Codice*<sup>110</sup>.

Ad attestare la conoscenza e l'apprezzamento che la Corte di Napoli ebbe dell'opera del de Sariis, sono anche le lettere con cui Giacomo Giuseppe Haus, il destinatario della *Lettera antifilosofica* di cui abbiamo già parlato, ringraziava il magistrato materano per avergli inviato in regalo le copie del *Codice delle Leggi*<sup>111</sup>:

Però noi ancora siamo uomini di legge, e quanto lo sia V. S. Illustrissima, lo dimostra il sollecito cammino del suo Codice di Leggi del quale è pervenuto mediante la sua grazia alle mani mie il sesto volume... Non mi resta altro, che... ringraziarla finalmente di nuovo tanto in mio nome quanto in nome di tutti, che ella ha voluto compiacersi a mandare in regalo la continuazione del suo Codice, aggiungendo alla lettera del Signor Duca di Gravina qui acchiusa, le dimostrazioni della mia perfetta stima e rispetto con il quale sempre mi professerò<sup>112</sup>.

In conclusione, possiamo affermare che il *Codice delle leggi* di Alessio de Sariis, rappresentò il culmine ed il punto di arrivo ideale del lungo e graduale processo evolutivo dello *ius Regni Neapolitani*<sup>113</sup>. Quest'opera, infatti, costituì senza ombra di dubbio, l'unica consolidazione sistematica, completa e globale del diritto patrio napoletano nel XVIII secolo: ciò, ovviamente, se si considera che il *Codice* del Cirillo pubblicato da Elia Serrao, il solo che in quel Secolo avrebbe potuto rivaleggiare con l'opera del de Sariis, come già affermato, non era altro che la revisione privata di un progetto, per altro incompleto, che si era arenato già molti anni prima della sua pubblicazione, avvenuta nel 1789<sup>114</sup>.

Un riconoscimento alla qualità del lavoro del magistrato materano viene dalle parole dell'avvocato e professore Giuseppe Golia, che, nell'introduzione storica all'edizione italiana da lui curata della *Spiegazione Teorico-Pratica del Codice Napoleone* del Marcadé, a tale riguardo scrisse: «Alessio de Sariis... compilò un altro codice delle leggi del Regno di Napoli, diviso in dodici libri, assai meglio ordinato e più copioso di quello del Cirillo»<sup>115</sup>. La sfortuna principale del de Sariis fu la contingenza dei tempi, che aveva visto la sua opera pubblicata alla vigilia di quegli stravolgimenti politici e culturali che attraversarono il Regno di

---

<sup>109</sup> v. *supra*.

<sup>110</sup> v. *supra*.

<sup>111</sup> v. *supra*.

<sup>112</sup> De Sariis, *Lettera antifilosofica* cit. *Seconda risposta di Giuseppe Haus*, pp. 45-47.

<sup>113</sup> L'ultima consolidazione normativa in ordine di tempo fu infatti la *Nuova collezione delle Prammatiche* di Lorenzo Giustiniani finita di stampare nel 1808, v. *supra*.

<sup>114</sup> v. *supra*.

<sup>115</sup> V.N. Marcadé *Spiegazione Teorico-Pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza*, Napoli, C. Pedone Lauriel, 1871, vol. I, *Sunto storico*, p. 90.

Napoli negli anni a cavallo tra XVIII e XIX secolo. La promulgazione, qualche anno più tardi, del Codice Napoleone, con la contestuale abrogazione di massa di tutte le fonti di Antico Regime rese di fatto l'opera del magistrato materano obsoleta ed antiquata, inadatta al nuovo «Secolo sì legislativo»<sup>116</sup>.

Benché la direzione avversa che la situazione politica prese a cavaliere tra il XVIII e XIX secolo, abbia di fatto condannato il magistrato lucano ad una quasi totale irrilevanza sul piano storiografico, ciononostante la sua vita e le sue opere offrono degli interessanti spunti di riflessione sugli eventi storici e giuridici che segnarono la Napoli di quel periodo. Dagli studi condotti per la realizzazione di questo contributo, infatti, emerge chiaramente la figura di un uomo che, sebbene sotto alcuni aspetti risulti ancora legato all'Antico Regime, purtuttavia dimostrò di essere anche sensibile ad alcune delle istanze che caratterizzarono il riformismo settecentesco, come: l'accentramento dei poteri nelle mani del sovrano; il riconoscimento della legge come fonte primaria del diritto, ciò anche come forma di garanzia per i sudditi dall'arbitrio in cui spesso il ministero togato ricadeva nell'esercizio delle proprie funzioni; la necessità di riordinare in maniera chiara e sistematica le fonti legislative. Proprio per soddisfare quest'ultima esigenza, il de Sarnis ci ha lasciato un'opera che pur non potendosi considerare come codice in senso moderno, presenta indubbiamente alcuni pregi rispetto alle altre raccolte coeve di fonti legislative regie e rimane comunque, ancora oggi, un'opera di grande utilità per lo studio delle leggi del Regno di Napoli.

---

<sup>116</sup> Questa espressione, che sintetizza in maniera molto efficace il carattere legicentrico che ha segnato il secolo Decimonono, è tratta dallo Zibaldone scritto dal celebre poeta recanatese, ed è stata recentemente usata da Riccardo Ferrante in *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino 2015 (il passo è situato a pagina 4439 – 17 gennaio 1829 – dello Zibaldone: G. Leopardi, *Zibaldone*, Roma 1997, p. 934). Sul passaggio del Regno di Napoli dall'Antico Regime al nuovo e sulle riforme intraprese nel Mezzogiorno continentale dai sovrani napoleonici, Giuseppe Bonaparte prima e Gioacchino Murat poi, si rinvia agli studi di Francesco Mastroberti, in particolare, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli 2001; Id, *La transizione dall'antico al nuovo diritto del Regno di Napoli. Momenti e letture*, Bari 2020. Sulla fase finale del periodo napoleonico a Napoli si veda in particolare, S. Gentile, *Gli ultimi fuochi dei Napoleonici. Il progetto di revisione della codificazione francese a Napoli (1814)*, Napoli 2015.